# OUTOKUMPU S.r.I. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo approvato dal CdA del 04/03/2022

N° Revisione	Data	Modifiche	
Revisione 00	21/10/2010	Prima emissione.	
Revisione 01	26/09/2012	Parte Speciale - Inserito Cap. XVII Reati Ambientali.	
Revisione 02	22/04/2013	Parte Speciale- Cap.IV (reati societari): inseriti reati in materia di corruzione tra privati; Cap XVIII: nuovo per reati in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi non in regola con i permessi.	
Revisione 03	20/05/2016	Parte Generale – aggiornamento complessivo.  Parte Speciale – Cap. III (reati contro la Pubblica Amministrazione): fattispeci aggiornate alle modifiche apportate dalla I. 27 maggio 2015 n. 69.  Parte Speciale – Cap. IV (reati societari): inserite le nuove fattispecie di false comunicazioni sociali (I. 27 maggio 2015 n. 69).  Parte Speciale – Cap. XI (riciclaggio, ricettazione): inserita la fattispecie di autoriciclaggio (I. 15 dicembre 2014 n. 186).  Parte Speciale – Cap. XII (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro): aggiornamento complessivo.  Parte Speciale – Cap. XVII: inserite le nuove fattispecie introdotte nell'art. 25 undecies ad opera della L. 68/2015 e aggiornato il Protocollo.	
Revisione 04	19/07/2017	Parte Generale, aggiornamento organizzazione.	
Revisione 05	21/07/2020	Parte Generale, aggiornamento organizzazione.	
Revisione 06	03/02/2022	Parte Generale – aggiornamento complessivo per variazione forma societaria/variazione certificazione Sistemi di gestione sicurezza e ambiente Parte Speciale – Inseriti 4 nuovi capitoli (Cap. XIX Reati di razzismo e xenofobia, Cap. XX Reati di frode in competizioni sportive ecc., Cap. XXI Reati tributari reati, Cap. XXII Reati di Contrabbando) e revisione generale degli altri capitoli	



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

# **SOMMARIO**

PARTE GENERALE	8
CAPITOLO I – OUTOKUMPU	8
1. IL GRUPPO	9
2. OUTOKUMPU S.R.L. – LA STORIA	11
3. OUTOKUMPU S.R.L IL PROCESSO PRODUTTIVO	14
4. OUTOKUMPU S.R.L. ED IL DLGS 231/01	17
5. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO - D. LGS. N. 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE	18
CAPITOLO II – MODELLO DI OUTOKUMPU S.R.L.	21
1. MODELLO ADOTTATO DA OUTOKUMPU S.R.L.	21
2. Finalità del Modello	22
3. Costruzione del Modello e relativa struttura	23
CAPITOLO III – ORGANISMO DI VIGILANZA	25
1. COSTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
2. POTERI E COMPITI	28
3. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	29
4. RAPPORTI DELL'ODV VERSO GLI ORGANI SOCIETARI	33
5. AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA	33
CAPITOLO IV – FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO	34
1. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO	34
2. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	34
3. INFORMAZIONE AI CONSULENTI, FORNITORI, COLLABORATORI E PARTNERS COMMERCIAI	LI
	35
CAPITOLO V – SISTEMA DISCIPLINARE	36
1. FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	36
2. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	36
3. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	38
4. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI, FORNITORI E PARTNERS COMMERCIALI	39

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 2 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

PARTE SPECIALE	40
CAPITOLO I – I DESTINATARI	41
CAPITOLO II – REGOLE GENERALI	42
CAPITOLO III – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	43
1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI	43
INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO	51
3. ATTIVITÀ SENSIBILI	52
4. REGOLE DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER EVITARE LA COMMISSIONE DEI REATI E	
PROCEDURE SPECIFICHE	53
5. I CONTROLLI DELL'ODV	<i>55</i>
CAPITOLO IV – REATI SOCIETARI	57
4. Transport and a second a second and a second a second and a second a second and a	
1. TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI	57 66
2. ATTIVITÀ SENSIBILI 3. REGOLE DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER EVITARE LA COMMISSIONE DEI REATI E	66
PROCEDURE SPECIFICHE	67
4. I CONTROLLI DELL'ODV	<i>70</i>
CAPITOLO V – DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	72
1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	72
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	76
3. REGOLE DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER EVITARE LA COMMISSIONE DEI REATI E	
PROCEDURE SPECIFICHE	<i>7</i> 6
4. I CONTROLLI DELL'ODV	<b>77</b>
CAPITOLO VI – MARKET ABUSE	78
1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI MARKET ABUSE	<b>78</b>
2. ATTIVITÀ A RISCHIO	80
CAPITOLO VII – DELITTI CONTRO LA PERSONA	81
1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONA	81
2. ATTIVITÀ A RISCHIO	<b>87</b>
	Pag. 3 di 193
Questo documento à pubblicato in Intranet nella versione controllata È responsa	hilità



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER EVITARE LA COMMISSIONE DEI REATI E PROCEDURE SPECIFICHE 4. I CONTROLLI DELL'ODV	88 89
CAPITOLO VIII – REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO	90
1. TIPOLOGIA DEI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO 2. ATTIVITÀ SENSIBILI 3. REGOLE DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER EVITARE LA COMMISSIONE DEI REATI E PROCEDURE SPECIFICHE 4. I CONTROLLI DELL'ODV	90 94 95 96
CAPITOLO IX – REATI INFORMATICI	97
1. TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI 2. ATTIVITÀ SENSIBILI 3. REGOLE DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER EVITARE LA COMMISSIONE DEI REATI E PROCEDURE SPECIFICHE 4. I CONTROLLI DELL'ODV	97 105 106 106
CAPITOLO X – REATI TRANSNAZIONALI	108
1. TIPOLOGIA DEI REATI TRANSNAZIONALI 2. ATTIVITÀ SENSIBILI 3 REGOLE DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER EVITARE LA COMMISSIONE DEI REATI E PROCEDURE SPECIFICHE 4. I CONTROLLI DELL'ODV	108 113 113 114
CAPITOLO XI – RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO	115
1. TIPOLOGIA DEI REATI DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE. 2. ATTIVITÀ SENSIBILI 3. REGOLE DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER EVITARE LA COMMISSIONE DEI REATI E PROCEDURE SPECIFICHE 4. I CONTROLLI DELL'ODV	115 117 118 119
CAPITOLO XII – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	121
1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	121

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 4 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

2. IL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA IN OUTOKUMPU 3. MAPPATURA DEI RISCHI 4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 5. ORGANIZZAZIONE 6. I CONTROLLI DELL'ODV	123 124 126 126 135
CAPITOLO XIII – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO	136
1. TIPOLOGIA DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 2. ATTIVITÀ SENSIBILI 3. REGOLE DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER EVITARE LA COMMISSIONE DEI REATI E PROCEDURE SPECIFICHE 4. I CONTROLLI DELL'ODV	136 138 139 139
CAPITOLO XIV – REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA	140
1.TIPOLOGIA DEI REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA 2. ATTIVITÀ SENSIBILI 3. REGOLE DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER EVITARE LA COMMISSIONE DEI REATI E PROCEDURE SPECIFICHE	140 140 140
4. I CONTROLLI DELL'ODV  CAPITOLO XV- REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	140 142
1. TIPOLOGIA DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 2. ATTIVITÀ SENSIBILI 3. REGOLE DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER EVITARE LA COMMISSIONE DEI REATI E PROCEDURE SPECIFICHE 4. I CONTROLLI DELL'ODV	142 147 147 149
CAPITOLO XVI– REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	150
1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 2. ATTIVITÀ SENSIBILI	150 155
CAPITOLO XVII - REATI AMBIENTALI	156

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 5 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

3 SISTEMA DI CONTROLLO	160
4. I CONTROLLI DELL'ODV	161
CAPITOLO XVIII – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO I	E'
IRREGOLARE	163
1. TIPOLOGIA DEL REATO	163
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	163
3. FUNZIONI COINVOLTE	163
4. SISTEMA DI CONTROLLO E PROCEDURE SPECIFICHE	164
5. I CONTROLLI DELL'ODV	164
CAPITOLO XIX – REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	165
1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA	165
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	166
3. REGOLE DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER EVITARE LA COMMISSIONE DEI REATI E	
PROCEDURE SPECIFICHE	166
4. I CONTROLLI DELL'ODV	167
CAPITOLO XX – REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO	
ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	168
1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO	
ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI	
APPARECCHI VIETATI	168
2. ATTIVITÀ A RISCHIO	171
CAPITOLO XXI – REATI TRIBUTARI	172
1. TIPOLOGIA DEI REATI TRIBUTARI	172
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	178
3. REGOLE DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER EVITARE LA COMMISSIONE DEI REATI E	
PROCEDURE SPECIFICHE	180
4. I CONTROLLI DELL'ODV	185
CAPITOLO XXII – REATO DI CONTRABBANDO	186
1. TIPOLOGIA DEI REATI DI CONTRABBANDO	186
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	191

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 6 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER EVITARE LA COMMISSIONE DEI REATI E	
PROCEDURE SPECIFICHE	191
4. I CONTROLLI DELL'ODV	193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

# **PARTE GENERALE**

<u>CAPITOLO I – OUTOKUMPU</u>



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

# 1. Il Gruppo

Il Gruppo Outokumpu è una multinazionale Finlandese leader mondiale nella produzione e nella commercializzazione di acciai inossidabili. È presente con uffici commerciali o centri di servizio in tutti i continenti ed impiega personale in più di 30 paesi del mondo: dagli USA alla Cina, dalla Germania all'Australia. Attualmente detiene una quota di mercato nei prodotti laminati a freddo pari al 30% in Europa, al 22% nelle Americhe ed al 6% a livello globale.

Il Gruppo Outokumpu produce un'ampia gamma di acciai inossidabili (austenitici, ferritici, duplex) potendo contare su varie acciaierie specializzate: le acciaierie più importanti sono Tornio (Finlandia), Avesta, NYBY, Degerfors (Svezia), Nirosta (Germania), Calvert (USA).

Per quanto riguarda la tipologia di clienti, il Gruppo Outokumpu fornisce sia ad utilizzatori finali sia a commercianti, leaders delle più importanti aree industriali: automobilistiche, chimiche petrolchimiche, industria pesante, costruzioni, beni di consumo.

La società capogruppo Outokumpu OYJ è quotata presso la borsa di Helsinki.

Le attività del Gruppo sono attualmente organizzate per Business Areas:

- BA Europe: area che comprende le attività di produzione e vendita di nastri e lamiere in Europa, Africa, Asia ed Australia.
- BA America: area che comprende le attività di produzione e vendita di nastri e lamiere in Nord e Sud America.
- BA LP- Long Product: area specializzata nella produzione di prodotti lunghi, barre, billette ecc..
- Ferrocromo: comprende la miniera di cromo e le lavorazioni del ferrocromo.

Le aree HR, Finance, IT sono organizzate funzionalmente e pertanto i lavoratori di queste aree rispondono funzionalmente ai responsabili a livello di Gruppo.

Il Gruppo Outokumpu è da sempre impegnato in una politica di responsabilità aziendale e di miglioramento continuo in particolare per quanto riguarda ambiente, salute, sicurezza, qualità ed efficienza energetica.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Tutte le attività sono condotte allineandosi ad alti standard etici che sono riassunti nel Codice di Condotta emanato dal Gruppo a cui devono conformarsi non solo i dipendenti ma tutti coloro che a vario titolo collaborano con il Gruppo Outokumpu: amministratori, agenti, clienti, fornitori ecc.

I principi etici del Gruppo Outokumpu sono:

- "posto di lavoro sicuro e salutare: è responsabilità dell'intera forza lavoro promuovere il benessere mentale e aumentare la salute e sicurezza sul lavoro."
- "diritti e dignità umana: tutti gli esseri umani devono essere trattati equamente e con rispetto, indipendentemente da origine etnica, nazionalità, religione, idee politiche, orientamento sessuale o di età. Outokumpu onora la dignità, promuove la diversità umana e condanna ogni tipo di intolleranza e discriminazione."
- "il nostro pianeta per il futuro: Outokumpu si impegna, nell'ambito delle proprie attività allo sviluppo economico sostenibile, sociale ed ecologico. Outokumpu per le proprie decisioni aziendali prende in considerazione gli aspetti ambientali e sostiene l'allargamento della cooperazione internazionale per ridurre le emissioni e migliorare la protezione dell'ambiente a livello globale."
- "buone pratiche aziendali: Outokumpu osserva le leggi e le altre normative dei Paesi in cui opera e rispetta gli accordi e gli impegni sottoscritti. Outokumpu condanna la corruzione e la concussione e osserva strettamente la legislazione relativa alla concorrenza. Outokumpu riconosce la sua responsabilità aziendale verso le comunità e le nazioni nell'ambito delle quali opera e rispetto all'intera comunità mondiale."

Per un maggior approfondimento si rimanda alla lettura del Codice di Condotta del Gruppo Outokumpu.

Ispirata ai suddetti principi, i principali siti del Gruppo Outokumpu hanno acquisito molte certificazioni in materia di ambiente, energia, salute, sicurezza e qualità, tra cui: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (disponibili sul sito web Outokumpu.com).

Nel 2014 il Gruppo Outokumpu, al fine di assicurare standard di condotta uguali nelle sue operazioni nel mondo e sviluppare le *best practices*, ha deciso di adottare un Modello di Gestione Integrato Comune a tutti i Centri di Servizio europei. Pertanto, il



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Sistema di Gestione già presente localmente in Italia è stato assorbito dal Sistema Comune integrandosi e fondendosi, migliorando sensibilmente la qualità delle operazioni attraverso il recepimento di nuove *best practices*.

Più recentemente tra il 2016 ed il 2017 il Gruppo Outokumpu ha creato i cosiddetti Global Business Service Centers, ovvero due società aventi sede a Vilnius (Lituania) e a San Luiz de Potosì (Messico) con lo scopo di accentrare tutti i servizi amministrativi rispettivamente per l'Europa e per l'America. Tale decisione è stata dettata dalla necessità di armonizzare le procedure all'interno del Gruppo al fine di ridurre i costi di gestione e di garantire maggiore efficacia dei processi.

Pertanto, il Gruppo ha pianificato e successivamente implementato il trasferimento progressivo dalle sedi locali a quelle centrali di alcune attività amministrative (finance, IT, HR) e di customer care.

### 2. Outokumpu S.r.l. – la storia

Outokumpu S.r.l. è la società italiana dell'omonimo Gruppo: la sua attività consiste nel commercializzare quanto prodotto dal Gruppo nelle acciaierie situate in Finlandia, Svezia, Inghilterra e Germania. L'azienda è operante sul mercato italiano sin dal 1926 quando l'Ing. Lerici divenne agente per l'Italia delle acciaierie Avesta Jernverks AB.

Nel 1963 diventa filiale assumendo il nome di Avesta S.p.A. Acciai Inossidabili. Dal Dicembre 1992, dopo la fusione del gruppo Avesta AB svedese con il gruppo inglese British Steel Stainless, l'azienda assume la denominazione di Avesta Sheffield S.p.A. in sintonia con la nuova denominazione del gruppo, Avesta Sheffield.

Alla fine del 1997, l'azienda si trasferisce in Solbiate Olona (VA) e apre un proprio Centro Servizi che è in grado di eseguire lavorazioni quali il taglio e spianatura di nastri, slittatura, bandellatura, satinatura ed altri servizi.

Nel 1998 viene aggiunto un centro di Taglio al Plasma grazie al quale la società può soddisfare le richieste di anelli, dischi, piatti, piastre e sagomati a disegno secondo le necessità del cliente. Nel gennaio 2001 il gruppo Avesta Sheffield AB giunge alla fusione con il gruppo finlandese Outokumpu, assumendo la denominazione di AvestaPolarit Stainless. Di conseguenza viene cambiata anche la ragione sociale della filiale italiana che diviene AvestaPolarit S.p.A. L'Azienda opera in accordo alla politica della Qualità Revisione 06/ Febbraio 2022



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

dettata dal Gruppo la cui strategia è volta ad offrire alla propria clientela prodotti e servizi qualificati, supporto tecnico e di assistenza pre e post vendita nell'intento di migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti. I reparti di produzione sono dotati di impianti tecnologicamente all'avanguardia.

Nell'ottobre 2002 la società genovese Commerciale Acciai S.p.A., già agente generale per il Gruppo Outokumpu in Italia, viene acquistata dal Gruppo AvestaPolarit Stainless Oyj Abd e viene incorporata in AvestaPolarit formando un'unica organizzazione in Italia. Si ampliano così le possibilità di migliorare i servizi offerti avendo a disposizione ulteriori siti commerciali, di produzione e magazzini.

Dal 12 gennaio 2004, per armonizzarsi con il resto del Gruppo che ha cambiato la denominazione in Outokumpu in pari data, l'organizzazione cambia la ragione sociale in Outokumpu S.p.A. e la Sede amministrativa viene spostata da Solbiate Olona a Genova. Nel 2006 vengono potenziati i Centri di Servizio dotandoli di ulteriori macchinari all'avanguardia in grado di soddisfare tutte le esigenze della clientela nella lavorazione e fornitura dei prodotti piani e del taglio al plasma.

In particolare, sono acquisite nuove macchine segatrici di lamiere da bramma ed una nuova linea di finitura superficiale Scotch Brite Coil to Coil.

Nel 2008 il gruppo Outokumpu acquisisce il gruppo italiano SoGePar, società di servizi che svolgeva le attività di lavorazione e vendita di prodotti in acciaio inossidabile, organizzata in due divisioni:

- la divisione Stainless Steel Service 3S che svolgeva attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti laminati piani in acciaio inox (coils, lamiere, dischi, nastrini, bandelle).
- la divisione Metalsteel, che svolgeva l'attività di stoccaggio e vendita di prodotti lunghi in acciaio inossidabile.

La Società italiana del Gruppo SoGePar, Sogepar S.p.A., viene incorporata in Outokumpu S.p.A. a partire dal 01.01.2009.

Negli anni successivi, il Gruppo Outokumpu adotta per l'area italiana una politica di accentramento delle attività nel Centro Servizio di Castelleone, dove viene realizzato anche un nuovo reparto di Taglio al Plasma dotato di impianti di produzione



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

tecnologicamente all'avanguardia, e di conseguenza vengono chiusi alcuni uffici commerciali, centri servizi e magazzini.

Nel 2012 il Gruppo annuncia l'acquisizione a livello mondiale di Inoxum (divisione Acciai inossidabili del Gruppo Thyssen Krupp) che diventa effettiva da Gennaio 2013, dopo l'approvazione dell'Unione Europea. Il processo di riorganizzazione ed integrazione a livello Mondiale è lungo e comporta vari cambiamenti nell'organizzazione del Gruppo: per quanto riguarda l'Italia, non essendoci società italiane acquisite da Inoxum, la struttura giuridica di Outokumpu S.p.A. non cambia.

Con decorrenza 25 febbraio 2021 la Società cambia forma societaria: da S.p.A. a S.r.I. In particolare, la denominazione varia come segue: da Outokumpu S.p.A. con socio unico a Outokumpu S.r.I. con socio unico. Restano invariati gli altri dati (sede legale, capitale sociale, P.IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano).

Anche dal punto di vista della localizzazione sul territorio italiano e dei processi svolti nei vari siti, nulla cambia; Outokumpu S.r.l. attualmente ha

- Direzione e sede amministrativa a Genova,
- Centro Servizi (taglio Coils e taglio Plasma) a Castelleone (CR),
- Uffici commerciali con magazzino a Vascon di Carbonera (TV),

Attualmente occupa 186 dipendenti; in dettaglio, alla data dell'approvazione del CdA, il personale è così composto:

	DIRIGENTI	IMPIEGATI	OPERAI	TOTALE
Genova	5	15	0	20
Castelleone	4	59	86	149
Vascon di Carbonera	0	13	4	17
TOTALE	9	87	90	186



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

# 3. Outokumpu S.r.l. - II processo produttivo

Outokumpu S.r.l. svolge le seguenti principali attività: lavorazione e commercializzazione di laminati piani in acciaio inossidabile, commercializzazione di laminati piani e prodotti lunghi (barre e vergelle) in acciaio inossidabile.

A supporto di tali attività principali, effettua manutenzione ordinaria di macchine e di attrezzature, svolge attività tecnico-amministrative e logistiche. Le attività sono così ripartite nei siti italiani:


	Castelleone	Genova	Vascon di Carbonera
Attività d'ufficio	Х	Х	Х
Lavorazione: spianatura, slittatura, taglio a freddo, satinatura e spazzolatura, taglio plasma	x		
Manutenzione	Х		
Magazzino e logistica	Х		Х

In particolare, l'attività di lavorazione svolta presso il Centro Servizi di Castelleone comprende le fasi illustrate nella Figura 1, mentre il magazzino di Vascon di Carbonera effettua solo il ricevimento, lo stoccaggio e la preparazione del materiale per la spedizione.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

FIGURA 1



Coerentemente con le Politiche del Gruppo, Outokumpu S.p.A ha conseguito la prima certificazione del proprio Sistema di Gestione Qualità nel 1993, secondo la ISO 29002 allora in vigore. In seguito, il sistema di gestione è stato nel tempo aggiornato, mantenendolo sempre conforme e certificato secondo le varie edizioni della ISO 9001, passando attraverso l'edizione del 2000 fino ad arrivare all'edizione 2008. Nel 2009, il Sistema di Gestione Qualità è stato integrato con il sistema di Gestione Sicurezza e il



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

sistema integrato è stato certificato secondo le BS OHSAS 18001:2007 (e ISO 9001:2008). Successivamente anche il sistema di Gestione Ambientale è stato integrato nel sistema in vigore e nel 2011 è stata ottenuta la certificazione secondo la norma ISO 14001:2004.

Gli Enti terzi certificatori sono nel tempo cambiati: dal DNV, al RINA fino ad arrivare al TUV Nord che, per decisione di Casamadre, è diventato l'Ente certificatore del Gruppo.

A Febbraio 2014 il Gruppo ha reso operativo il progetto di armonizzare i vari sistemi di gestione locali in un unico Sistema di Gestione Integrato comune a tutti i Centri di servizio Outokumpu (SSC Integrated Management System), con lo scopo di creare sinergie e mettere a fattore comune le best practises locali.

Nel corso del 2014 Outokumpu S.p.A. ha pianificato le attività ed eseguiti i cambiamenti necessari per adeguare il sistema in vigore localmente alle direttive/procedure comuni del nuovo sistema. A Luglio 2014, a seguito dell'audit effettuato dal TUV Nord, il sistema è stato certificato secondo gli standard internazionali ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004. Nel 2016, in accordo alle direttive del Gruppo, sono state pianificate ed implementate le attività necessarie per adeguare il sistema ai requisiti delle nuove edizioni 2015 degli standard ISO 9001 e ISO 14001: la certificazione secondo i nuovi standards è stata ottenuta nel 2017.

Nel 2020, in base alla decisione del Gruppo, la certificazione dei Sistemi di gestione Sicurezza ed Ambiente dei Centri di Servizio non viene più ritenuta mandatoria e a dicembre i certificati ISO 14001:2015 e BS OHSAS 18001:2007 di Outokumpu S.p.A. in scadenza non vengono rinnovati. La Direzione italiana, ritenendo fondamentale, anche in ottica di riduzione del rischio di commissione di reati presupposto, dotarsi della certificazione, dà mandato ai responsabili interni locali di procedere con le attività necessarie per il rinnovo delle certificazioni, che vengono ottenute a marzo 2021 in accordo agli standard ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

Nel corso del 2017, sotto la spinta della Capogruppo, Outokumpu S.p.A. ha trasferito le proprie attività Finance alla società Outokumpu UAB con sede a Vilnius (Lituania), il cosiddetto GBS (Global Business Service Center), nell'ambito del più complesso progetto di accentramento di tutti i servizi amministrativi Europei deciso dal Gruppo Outokumpu. Alla fine del 2019 sono state trasferite alla predetta società del Gruppo Revisione 06/ Febbraio 2022



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

anche alcune attività amministrative riguardanti il personale. Il rapporto tra Outokumpu S.p.A. (ora Outokumpu S.r.I.) e Outokumpu UAB è regolato da apposito contratto di servizio.

# 4. Outokumpu S.r.l. ed il Dlgs 231/01

Outokumpu S.r.l. recepisce integralmente la politica aziendale del Gruppo e supporta ogni azione volta ad elevare gli standard etici delle sue attività.

Proprio in questa logica, il Consiglio d'Amministrazione aziendale, accogliendo le indicazioni ricevute nel corso di un Audit di Gruppo del 21.08.2009, ha deliberato a fine 2009, di dotarsi degli strumenti indicati dal DLGS 231/2001 al fine della prevenzione dei reati elencati nel decreto e della responsabilità amministrativa dell'ente.

Non trascurabile in detta decisione è stata la presa di consapevolezza che le sanzioni previste in caso di riconoscimento di una responsabilità amministrativa dell'azienda in caso di commissione di reati, costituivano un forte rischio per le attività economiche aziendali. Infatti, le sanzioni previste dal Decreto sono:

- a) sanzioni pecuniarie,
- b) sanzioni interdittive,
- c) confisca,
- d) pubblicazione della sentenza,

ed in particolare, le tipologie di sanzioni interdittive, peraltro applicabili solo ad alcuni reati del Decreto, sono:

- interdizione dall'esercizio delle attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Nello specifico contesto aziendale di Outokumpu, una temporanea interdizione dalle attività, misura che può essere decisa giudizialmente anche solo in via cautelativa, potrebbe arrecare danni economici difficilmente recuperabili nel breve periodo.

Pertanto, concordemente a quanto previsto dal Dlgs 231/01 l'azienda si è quindi dotata:

- di un Modello Organizzativo che nel corso degli anni è stato più volte rivisto per recepire le novità legislative che hanno inserito nuovi reati presupposto nella lista del decreto;
- di un Organismo di Vigilanza ai sensi del DLGS 231/01.

# 5. Quadro normativo di riferimento - D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300" ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa a carico delle società (1).

Questo regime di responsabilità amministrativa va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto, agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>(1) La normativa in esame ha lo scopo di adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato.

I reati presupposto possono essere attualmente classificati come:

- a) reati contro la Pubblica Amministrazione;
- b) reati societari;
- c) delitti contro la fede pubblica;
- d) market abuse;
- e) delitti contro la persona;
- f) reati con finalità di terrorismo;
- g) reati informatici;
- h) reati transnazionali;
- i) reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- I) reati di criminalità organizzata;
- m) reati contro l'industria e il commercio;
- n) reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- o) reati ambientali;
- p) impiego di stranieri il cui soggiorno è irregolare;
- q) corruzione tra privati;
- r) autoriciclaggio;

### s) reati tributari.

D'altra parte, l'art. 6 del Dlgs 231/01 stabilisce che la società non è sanzionabile sotto il profilo amministrativo se prova che l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati:
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

### CAPITOLO II – MODELLO DI OUTOKUMPU S.R.L.

### 1. Modello adottato da OUTOKUMPU S.r.l.

OUTOKUMPU S.r.l. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e partners commerciali.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, OUTOKUMPU S.r.l. ritiene che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente previsto dal D. Lgs. 231/2001, ma migliorino la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati all'interno della società medesima.

Quando il CdA di Outokumpu S.p.A. ha deciso nel 2009 di dotarsi degli strumenti indicati dal DLGS 231/2001 al fine della prevenzione dei reati elencati nel decreto e della responsabilità amministrativa dell'ente, l'Azienda aveva già in essere un proprio sistema di gestione che regolava le buone pratiche aziendali, certificato ai sensi delle normative ISO 9001 – ISO, 14001 e BS OHSAS 18001. Con questa delibera i vertici di Outokumpu S.p.A. si spingevano oltre, stabilendo quindi di dare il via ad un processo aziendale che avrebbe comportato la revisione delle norme e degli usi aziendali in una chiave di lettura attenta alla prevenzione dei reati.

Il processo è stato lungo e complesso vista la varietà delle attività in essere ed è comunque un processo che è in continuo svolgimento al fine di migliorare costantemente il modus operandi.

Brevemente, le fasi di questo processo possono essere così sintetizzate:

- mappatura di tutte le attività svolte in azienda nell'ottica di capire quali fossero i rischi di commissione di reati e di quale entità;
- valutazione del rischio di commissione dei reati;
- valutazione degli strumenti (procedure ed istruzioni) già in essere per la prevenzione dei reati;



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- pianificazione delle azioni correttive da porre in essere laddove viene valutata un'area di rischio non gestito;
- revisione delle procedure e delle istruzioni aziendali;
- formazione ed informazione del personale;
- implementazione di un sistema sanzionatorio.

### 2. Finalità del Modello

Attraverso l'adozione del Modello, OUTOKUMPU S.r.l. si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che la commissione di reati è fortemente condannata da OUTOKUMPU
   S.r.I., in quanto la stessa (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) è comunque contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali OUTOKUMPU S.r.I. intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- informare tutti i destinatari del Modello in ordine alle gravose conseguenze che
  potrebbero derivare alla società (e dunque indirettamente ai tutti i portatori di
  interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal
  Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire alla società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

Outokumpu S.r.I. nell'elaborare il proprio modello si è ispirata alle linee guida di Confindustria, essendone associata, recependone i relativi aggiornamenti.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

### 3. Costruzione del Modello e relativa struttura

Il Modello di organizzazione e gestione rappresenta lo strumento normativamente richiesto per dare attuazione alla strategia di prevenzione dei reati previsti dal Decreto, nell'interesse ed a vantaggio della società stessa.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato circa il fatto che rischia di commettere un illecito; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a OUTOKUMPU S.r.l. di prevenire o di reagire tempestivamente per impedirne la commissione.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e, dove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Per permettere una costruzione personalizzata del Modello, si è proceduto ad una vera e propria mappatura aziendale delle attività e dei processi ritenuti suscettibili di sfociare nei reati tipizzati dal decreto, individuando la probabilità di accadimento e la gravità dell'illecito. L'attività è avvenuta nel concreto intervistando i Responsabili di reparto e gli operatori, osservando lo svolgimento delle attività da vicino, tenendo presente dinamiche già esistenti o possibili ed esigenze imposte dall'attività. Per intraprendere un'indagine sui rischi-reato connessi a determinate attività, viene data la precedenza alla raccolta di informazioni ritenute essenziali come:

- tipologia dell'impresa,
- quadro normativo applicabile alla società,
- esistenza di contributi pubblici e normativa ad essi applicabile,
- livello di centralizzazione dei poteri,
- indagine sul contenuto, forma e verificabilità delle deleghe e delle procure,
- separazione di funzioni tra coloro che hanno poteri di spesa e coloro che effettuano il controllo sulle medesime,
- adozione di codici di comportamento o di specifiche direttive,
- job descriptions,



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

· procedure esistenti o prassi consolidate.

Il presente Modello è costituto da una parte generale e da una speciale. Nella parte generale si introduce l'attività svolta, i fini e le modalità del lavoro futuro, mentre nella parte speciale si fa esplicito riferimento ai reati contemplati dal D.Lgs 231/2001 e la loro verificabilità nella realtà di OUTOKUMPU S.r.l..



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

### CAPITOLO III – ORGANISMO DI VIGILANZA

# 1. Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi del Decreto 231/01, i requisiti fondamentali richiesti per l'Organismo di vigilanza sono:

- a) <u>autonomia</u>: l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale. L'Organismo è autonomo nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.
- L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.
- b) <u>indipendenza</u>: è condizione necessaria la non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta ed adeguata collocazione: l'OdV dipende direttamente ed unicamente solo dal CdA.
- c) <u>professionalità</u>: l'Organismo di Vigilanza deve essere professionalmente capace ed affidabile. Devono essere pertanto garantite, nel suo complesso a livello collegiale le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, aziendale, organizzativa e di auditing. Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.
- d) <u>continuità d'azione</u>: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza, nelle soluzioni operative adottate, garantisce una continuità d'azione, idonea ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

In rispetto di tali norme, l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) di Outokumpu S.r.I è un organo collegiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Il consiglio di Amministrazione, in fase di prima nomina



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

dell'OdV, ha posto particolare attenzione sulla sua composizione e sulla scelta dei membri.

L'OdV è composto da tre membri: si è deciso innanzitutto che i membri fossero più di uno per dare più forza all'Organismo ed in numero dispari per facilitare la capacità decisionale in caso di divergenze tra i membri stessi. Al suo interno l'OdV assume le proprie decisioni secondo il principio di maggioranza. Si ritiene che il numero di 3 membri sia coerente con le dimensioni dell'azienda.

Al fine di assicurare l'indipendenza dell'Organismo, i membri sono stati scelti fra professionisti esterni all'azienda, dotati di specifiche e comprovate competenze ed esperienze in materia aziendale ed in attività di auditing e che siano non economicamente dipendenti dall'azienda. Attualmente sono in carica tre avvocati, uno esperto in diritto del lavoro, uno in diritto civile ed uno in diritto penale.

Al fine poi di coniugare un organo indipendente esterno all'azienda e dotato di propria autonomia con l'esigenza di operare con continuità d'azione, Outokumpu S.r.l. ha istituito anche il ruolo di Segretario dell'OdV, ruolo ricoperto da personale aziendale (ad oggi due Responsabili aziendali) avente posizione tale da favorire lo scambio di informazioni tra ODV e azienda e l'implementazione dei suggerimenti forniti da OdV.

I membri dell'OdV rimangono in carica per due anni con possibilità di rinnovo.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri dell'OdV ed assegna loro il compenso annuo ed il budget di spesa annua che potrà essere utilizzato dall'OdV a propria discrezione nell'esecuzione dei compiti affidati, per le spese di consulenza esterne, trasferte, attività operativa, servizi richiesti ad enti esterni e per il loro aggiornamento.

Nessuno dei membri dell'OdV può ricoprire incarichi di gestione, esecutivi o di controllo che creino situazioni di conflitto di interesse.

I singoli membri dell'Organismo di Vigilanza devono rivestire personalmente i requisiti d'indipendenza, onorabilità e moralità.

Sono cause d'ineleggibilità e/o decadenza dei membri dell'OdV i seguenti casi:

- di una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c.;
- di una delle situazioni in cui può essere compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente;



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- avvio di indagine nei confronti di un membro su reati menzionati dal D. Lgs. 231/2001;
- sentenza di condanna o patteggiamento, anche non definitiva, per aver compiuto uno dei reati sanzionati dal Decreto, o sanzione interdittiva dalla titolarità di cariche pubbliche o da uffici direttivi di persone giuridiche;
- allorché un componente sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, di qualunque soggetto sottoposto al suo controllo, nonché abbia interessi in comune o in contrasto con lo stesso;
- allorché un componente venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- allorché un componente venga condannato, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.:
  - I. per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico;
  - II. per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale;
  - III. per fatti che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché per fatti che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; o in ogni caso per avere commesso uno dei reati presupposti di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

I membri dell'Organismo di Vigilanza cessano il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività del o dei componenti;
- in caso di inadempienze nel riferire violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità o morte di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, i rimanenti membri dell'Organismo di Vigilanza ne daranno comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso.

In caso di revoca di uno o più componenti OdV, il Consiglio d'Amministrazione darà comunicazione tempestiva agli altri componenti.

### 2. Poteri e compiti

L'OdV è dotato di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

Le riunioni hanno luogo almeno ogni tre mesi, e la convocazione è inviata per conoscenza al Presidente del CdA, a cura del segretario dell'OdV. Le riunioni dell'OdV vengono verbalizzate su apposito registro vidimato. A tale registro vengono allegati i documenti rilevanti emessi dall'OdV stesso, ad esempio action plan annuali/semestrali e relazioni semestrali al CdA.

I compiti dell'OdV sono:

- vigilanza sull'effettività del modello organizzativo, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;
- esame dell'adeguatezza del modello, ossia della sua reale capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, se le analisi operative rendono necessario fare correzioni ed adeguamenti;
- vigilanza sullo svolgimento della formazione.

La funzione dell'OdV si deve manifestare nell'attività di verifica e monitoraggio, in quella di informazione, segnalazione e proposizione al management.

In ragione dei compiti affidati, il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto all'organo amministrativo compete comunque la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l'OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (GDPR - General Data Privacy Regulation) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ma, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo.

Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV sono garantite dal CdA che tutela l'OdV stesso al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che l'attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a danno dei membri dell'OdV.

# 3. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dipendenti, dei collaboratori, degli organi sociali, dei consulenti, dei fornitori e dei partners commerciali in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di OUTOKUMPU S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 231/2001. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere eventi rilevanti:

- Violazioni del Modello e delle procedure vigenti.
- Difficoltà applicative delle procedure e dei protocolli o dubbi sulla corretta applicazione degli stessi.
- Condotte anomale e/o atipiche che, pur non costituendo violazioni, si discostano significativamente dalle procedure aziendali.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- Attività societarie prive in tutto o in parte di apposita e/o adeguata regolamentazione.
- Malfunzionamenti o inadeguatezze nella regolamentazione esistente.
- Provvedimenti e/o notizie provenienti dalle autorità giudiziarie da cui si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto.
- Segnalazioni inoltrate alla società dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto.
- Rapporti predisposti dalle Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto o al Codice Etico.
- Notizie relative all'effettiva attuazione o mancata attuazione del Modello, a tutti i livelli aziendali, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate.
- Eventuali violazioni della normativa e delle procedure vigenti in materia di riciclaggio nonché di comunicare eventuali difficoltà applicative delle citate procedure e dei protocolli o dubbi sulla corretta applicazione degli stessi.

Al fine di assicurare il flusso informativo all'OdV è stata emessa apposita procedura PR 01.25 Gestione informazioni ad OdV. Tale procedura è stata rivista per assicurare la conformità della stessa alla L 179/2017 recante "disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (c.c. Whistleblowing).

I segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la massima riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di OUTOKUMPU S.r.l. o delle persone accusate con colpa grave e/o in mala fede.

La Società garantisce la tutela di qualunque soggetto segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. La Società si astiene, quindi, dal porre in essere atti di ritorsione o discriminatori diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (quali, a titolo esemplificativo, il licenziamento, il mutamento di mansioni, il trasferimento, la sottoposizione del segnalante a misure organizzative aventi effetti negativi sulle condizioni di lavoro) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

I canali con cui un dipendente OUTOKUMPU S.r.l. può segnalare una violazione, o presunta tale, sono due:

- il primo consiste nel riferire al proprio diretto superiore,
- il secondo, utilizzabile anche nel caso in cui la segnalazione al superiore non dia esito o coinvolga proprio tale soggetto o rappresenti un fattore di disagio per il segnalante, consiste nel riferire direttamente all'OdV.

Tutti i soggetti che non sono dipendenti di OUTOKUMPU S.r.l., come consulenti, fornitori e partners commerciali, ricadono nel secondo metodo di segnalazione, effettuando pertanto la loro segnalazione direttamente all'OdV.

Le segnalazioni possono giungere all'OdV tramite posta elettronica o posta: i dipendenti, al fine di facilitare la comunicazione, possono utilizzare l'apposito modulo predisposto.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, intraprende eventuali azioni ispettive ed informa del risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio. L'archiviazione viene motivata per iscritto dall'OdV.

L'OdV può anche prendere in considerazione le segnalazioni anonime ove ne ravvisi l'utilità.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano OUTOKUMPU S.r.l. o suoi dipendenti, collaboratori, organi societari, fornitori, consulenti e partners commerciali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di OUTOKUMPU S.r.l. nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;

- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le conclusioni degli audits disposti da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivano responsabilità per la commissioni di reati di cui al D. Lgs 231/2001;
- le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria;
- le richieste di assistenza legale proposte da soci o amministratori per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;
- i verbali delle riunioni del CdA:
- le variazioni delle aree di rischio;
- la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento.

Inoltre, dalle funzioni aziendali competenti, l'OdV deve essere costantemente informato:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre OUTOKUMPU S.r.l. al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001,
- sulle operazioni straordinarie intraprese da OUTOKUMPU S.r.l..

Gli obblighi di segnalazione riguardanti i non dipendenti di OUTOKUMPU S.r.l., quali i consulenti, i fornitori, i partners commerciali, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, sono comunicati tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata e nel caso di contratti scritti tramite l'apposizione di apposite clausole.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

# 4. Rapporti dell'OdV verso gli organi societari

I rapporti dell'OdV hanno sempre ad oggetto:

- l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV,
- l'attuazione del Modello,
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni ad OUTOKUMPU S.r.l., sia in termini di efficacia del Modello.

### L'OdV predispone:

- ogni sei mesi, un rapporto scritto per il CdA sull'attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e l'esito degli stessi nonché circa l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e degli altri temi di maggiore rilevanza;
- una volta l'anno, il piano annuale di attività previste per l'anno e la richiesta di budget.

# 5. Autonomia operativa e finanziaria

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate dall'OdV, nel Modello di organizzazione la società ha previsto che:

- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da alcun organo;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni relative alla società anche quelle su sopporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy e dallo Statuto dei Lavoratori;
- la mancata collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare;
- l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziate dal Consiglio di Amministrazione al fine di svolgere l'attività assegnata.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

# <u>CAPITOLO IV – FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO</u>

# 1. Formazione e divulgazione del Modello

La Società si attiva per informare tutti i Destinatari in ordine al contenuto del Modello e a darne adeguata diffusione.

Il modello viene messo a disposizione in forma elettronica ad ogni dipendente nello share point aziendale.

Ai soggetti esterni (rappresentanti, consulenti, partners commerciali) viene fornita apposita informativa sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello: il Modello è inoltre disponibile sul sito internet aziendale.

Eventuali comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello tali da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potranno determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto in essere.

### 2. Informazione e formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di OUTOKUMPU S.r.l. garantire una corretta conoscenza e divulgazione ai dipendenti delle regole di condotta ivi contenute. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

Le attività di formazione sono gestite e registrate secondo quanto definito nelle procedure interne.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

# 3. Informazione ai consulenti, fornitori, collaboratori e partners commerciali

OUTOKUMPU S.r.I. deve garantire che venga data adeguata informativa del modello e delle regole di condotta ivi contenute, mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

# <u>CAPITOLO V – SISTEMA DISCIPLINARE</u>

# 1. Funzione del sistema disciplinare

Viene predisposto un sistema di sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle regole di condotta introdotte dal Modello, garantendo così maggior efficacia all'attività di controllo esercitata dall'OdV con lo scopo di assicurare l'effettività del Modello stesso.

L'adozione del sistema disciplinare costituisce, ai sensi del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini del beneficio dell'esimente della responsabilità dell'Ente.

# Il Sistema Disciplinare:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge, dipendenti o soggetti esterni all'azienda;
- individua in maniera puntuale, a seconda dei soggetti a cui si rivolge, le sanzioni da applicarsi;
- prevede una procedura di accertamento per le violazioni, nonché un'apposita procedura di irrogazioni per le sanzioni, diverse a seconda dei soggetti a cui si rivolge (dipendenti, partener, consulenti)

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali a carico dell'autore delle infrazioni. Il Sistema Disciplinare è reso pubblico e diffuso mediante affissione.

Costituiscono comportamenti sanzionabili in via disciplinare:

- La violazione di disposizioni contenute nel presente Modello o dei documenti ad esso allegati;
- la violazione, nella gestione delle segnalazioni, delle misure predisposte a tutela del soggetto segnalante;
- l'effettuazione, con dolo o con colpa grave, di segnalazioni infondate, ove siano accertati dall'Autorità procedente profili di responsabilità legati alla falsità della segnalazione stessa.

### 2. Sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti

La violazione da parte dei dipendenti di



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- disposizioni contenute nel presente Modello o dei documenti ad esso allegati;
- delle misure predisposte a tutela del soggetto segnalante;

o l'effettuazione, con dolo o con colpa grave, di segnalazioni infondate, ove siano accertati dall'Autorità procedente profili di responsabilità legati alla falsità della segnalazione stessa, costituisce illecito disciplinare che, conformemente a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e dalle norme di Legge in materia, dà luogo all'avvio di un procedimento disciplinare. Nel caso di verificata responsabilità del dipendente, viene emesso un provvedimento disciplinare avente contenuto ed effetti sanzionatori.

Il procedimento ed i provvedimenti disciplinari di cui sopra sono regolati dall'art. 7 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dal Contratto Collettivo applicato in azienda.

Conformemente a detta normativa, le sanzioni applicabili si distinguono in:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa:
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- licenziamento disciplinare.

La scelta circa il tipo e l'entità della sanzione da applicarsi di volta in volta sono valutati e determinati avendo riguardo ad elementi quali l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate, la rilevanza degli obblighi violati e/o del danno e/o del grado di pericolo cagionato all'azienda, la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, il concorso nell'illecito di più dipendenti in accordo tra loro nel rispetto del generale principio di gradualità e di proporzionalità.

Per le violazioni più lievi, Outokumpu potrà adottare come azione correttiva l'offerta di ore di formazione aggiuntive ad hoc per correggere la mancanza rilevata.

L'accertamento degli illeciti disciplinari, i conseguenti procedimenti e provvedimenti sanzionatori restano di competenza di Outokumpu S.r.I, sebbene ne debba essere data pronta comunicazione all'OdV.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Quanto sino ad ora esposto, con riguardo a tutti i dipendenti, vale ancor più per il personale inquadrato come dirigente, nel rispetto delle norme contrattuali specifiche di questa categoria.

L'eventuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dai comportamenti illeciti di cui sopra verrà commisurata al livello di responsabilità ed autonomia dell'autore dell'illecito, ossia al livello di rischio a cui l'Organizzazione può ragionevolmente ritenersi esposta, ex D. Lgs. n. 231/2001, a seguito della condotta come sopra contestata e sanzionata.

# 3. Sistema sanzionatorio nei confronti degli amministratori

Qualora l'OdV verificasse un comportamento sanzionabile come descritto nel precedente paragrafo 1 "Funzione del sistema disciplinare"

- da parte di un membro del Consiglio d'Amministrazione, ne informerà prontamente gli altri membri del CdA, i quali dovranno invitare il CdA a riunirsi senza ritardo. Il CdA è quindi incaricato di procedere alle necessarie deliberazioni, con astensione del soggetto coinvolto, che dispongano gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni e che assumano i provvedimenti relativi, ivi inclusa la revoca, in via cautelare, dei poteri delegati nonché la convocazione dell'assemblea dei Soci per disporre l'eventuale sostituzione dell'amministratore coinvolto.
- da parte dell'intero CDA, informerà il socio unico, il quale dovrà procedere alle necessarie deliberazioni che dispongano gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni e che assumano i provvedimenti relativi, ivi inclusa la revoca, in via cautelare, dei poteri delegati.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'OdV.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

# 4. Sistema sanzionatorio nei confronti dei consulenti, fornitori e partners commerciali

Qualora si riscontrassero un comportamento sanzionabile come descritto nel precedente paragrafo 1 "Funzione del sistema disciplinare" posto in essere da detti soggetti, gli stessi saranno destinatari di censure scritte e/o, nei casi di maggiore gravità, sulla base delle disposizioni di legge applicabili o di apposite clausole contrattuali di risoluzione, si ricorrerà allo scioglimento del contratto con consequenziale richiesta risarcitoria. In caso di fornitori di Gruppo, le censure verranno poste al Gruppo in modo che possa agire.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

# **PARTE SPECIALE**



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

#### <u>CAPITOLO I – I DESTINATARI</u>

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse di OUTOKUMPU S.r.l. come Dipendenti, Sindaci, Amministratori, consulenti e partners commerciali nonché collaboratori, terzi ed in generale tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati.

Tra i destinatari sono compresi i Dipendenti e gli Amministratori di Outokumpu Stainless UAB (Lituania), società estera appartenente al Gruppo Outokumpu che fornisce a Outokumpu S.r.l. i servizi amministrativi; i rapporti con tale società sono contrattualizzati a livello di Capogruppo (Outokumpu Oyj) che ha sottoscritto con Outokumpu S.r.l un "Contratto di Servizio", nel quale le Parti hanno concordato i termini e le condizioni per la fornitura dei servizi amministrativi.

In particolare, la Capogruppo si impegna

- a rispettare ed applicare, nell'erogazione dei servizi contrattualizzati, le procedure che Outokumpu S.r.l. ha sviluppato e mantiene in vigore per ridurre il rischio di commissione di reati ex D.Lgs 231;
- a far sì che anche UAB e le altre Parti Terze impiegate per erogare i servizi accettino, rispettino ed applichino le procedure D.Lgs 231/01
- ad avvisare immediatamente l'Organismo di Vigilanza e il Consiglio di Amministrazione in caso di sospetto di violazioni o violazioni delle procedure D.LGS 231/01

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

Chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettano le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto disposto nella Parte Generale di questo Modello.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

#### CAPITOLO II – REGOLE GENERALI

Per tutte le fattispecie di reato sotto descritte e nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, tutti Destinatari, come descritti nel precedente Capitolo I, nella misura necessaria alle funzioni da loro svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- la normativa italiana e straniera applicabile;
- il sistema di deleghe e procure esistente;
- i valori e i principi sanciti dal Codice Etico di OUTOKUMPU S.r.l.;
- la struttura gerarchica di OUTOKUMPU S.r.l.;
- le procedure aziendali, le istruzioni e tutti gli altri documenti facenti parte del Sistema di Gestione Integrato;
- le comunicazioni organizzative.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

#### CAPITOLO III – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

# 1. Tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione

Nell'elencazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione si fa essenzialmente riferimento agli Art. 24, 24-bis, 25 del Decreto.

#### Art. 314 c.p. – Peculato –

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

# Tale ipotesi di reato NON è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato -

"Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi dallo Stato Italiano o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ricevute per gli scopi cui erano destinate; aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta senza che rilevi se l'attività programmata ha avuto o meno esecuzione. Il reato può configurarsi anche per finanziamenti già ottenuti e che non vengono destinati alle finalità per cui sono stati concessi.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato -



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

"Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Tale ipotesi si realizza nel momento in cui, omettendo dichiarazioni dovute, si ottengono senza averne diritto contributi, finanziamenti o altre erogazioni della stessa natura, concessi dallo Stato, Enti Pubblici, o Unione Europea. Il reato si realizza al momento dell'ottenimento della somma, per questo caso non rilevano le successive condotte. Va sottolineato che la fattispecie si configura solo nei casi in cui non trovi applicazione il reato di truffa ai danni dello Stato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche -

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee".

La fattispecie si realizza, quando si pongano in essere artifici o raggiri per ottenere finanziamenti pubblici.

#### Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 44 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

#### Art. 640 c.p. -Truffa

"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

- 1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
- 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5;

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, numero 7".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art 640-ter c.p. - Frode informatica -

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o talune delle circostanze previste dall'art.

Revisione 06/ Febbraio 2022 Pag. 45 di 193

Questo documento è pubblicato in Intranet nella versione controllata. È responsabilità dell'utilizzatore che una copia stampata sia quella vigente



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7".

Il caso si realizza nel momento in cui alterando un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui –

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Tale ipotesi di reato NON è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 317 c.p. - Concussione -

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni."

La situazione in esame si concretizza quando un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della propria posizione, costringe taluno a procurare a se o altri, denaro/ utilità non dovutagli.

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Artt. 318 e 321 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione -

"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Il caso riguarda l'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale indebitamente riceve, per se o altri, denaro o altri vantaggi per l'esercizio delle sue funzioni o poteri.

Revisione 06/ Febbraio 2022 Pag. 46 di 193 Questo documento è pubblicato in Intranet nella versione controllata. È responsabilità dell'utilizzatore che una copia stampata sia quella vigente



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Artt. 319, 319-bis e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio -

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

Il caso riguarda l'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale riceve per se o altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari -

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei ai dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Il reato si verifica nel caso in cui la Società sia parte in un procedimento giudiziario, ed al fine di ottenere un vantaggio nello stesso corrompe un Pubblico Ufficiale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità -

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000"

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Artt. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio -

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

L'articolo estende i casi di applicazione dei due precedenti articoli, il soggetto potrebbe essere anche una persona incaricata di pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art, 322 c.p. - Istigazione alla corruzione -

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Il caso concreto prevede la presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, ma l'assenza di accettazione da parte del soggetto pubblico.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri -

"Le disposizioni degli articoli 319 quater secondo comma, 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti della Comunità europea;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono la Comunità europea;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non Revisione 06/ Febbraio 2022 Pag. 49 di 193

Questo documento è pubblicato in Intranet nella versione controllata. È responsabilità dell'utilizzatore che una copia stampata sia quella vigente



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli artt. 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali;

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi". Il reato estende le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, c. p., ai soggetti specificati in detto articolo.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio -

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

Tale ipotesi di reato NON è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite –

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri Revisione 06/ Febbraio 2022 Pag. 50 di 193

Questo documento è pubblicato in Intranet nella versione controllata. È responsabilità dell'utilizzatore che una copia stampata sia quella vigente



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.I.

# 2. Definizione di Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Nell'ordinamento italiano la Pubblica amministrazione (PA) è un insieme di enti e soggetti pubblici (comuni, provincia, regione, stato, ministeri, etc.) talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà.

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 51 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

La nozione di pubblico ufficiale prende spunto dall'art. 357 c.p.: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi".

Lo status di Pubblico Ufficiale è tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'Amministrazione Pubblica. La legge 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica viene detto che: "è pubblico ufficiale chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della PA con azioni che non possono essere isolate dalla funzione pubblica"<sup>2</sup>. Sono pubblici ufficiali coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri:
- decisionali
  - di certificazione;
  - di attestazione;
  - di coazione<sup>3</sup>;
  - di collaborazione, anche saltuaria<sup>4</sup>.

Per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status, svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

#### 3. Attività sensibili

Con riferimento ai reati contro la PA sopra evidenziati, le principali attività sensibili che OUTOKUMPU S.r.I. ha rilevato al suo interno sono:

- pagamento contributi e rapporti con gli enti previdenziali;
- dichiarazione dei redditi;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cass. Pen., Sez. VI, 85/172191

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cass. Pen. Sez. VI 81/148796

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- rapporti con Istat per statistiche periodiche;
- gestione di finanziamenti pubblici per l'attività di formazione;
- gestione dei rapporti con la GDF in caso di visite e ispezioni;
- rapporti con Carabinieri in caso di denuncia di furti;
- assunzione di personale appartenente a categorie protette;
- gestione dei contenziosi del lavoro;
- denuncia infortuni;
- pagamenti bollo e assicurazioni mezzi aziendali;
- partecipazione a convegni indetti da soggetti pubblici;
- selezione ed assunzione del personale;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di licenze e autorizzazioni per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione dei contatti con soggetti pubblici per verifiche e ispezioni relative alla gestione ambientale;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- rapporti informali (pubbliche relazioni) con la PA;
- richieste ed affidamento incarico per consulenze;
- gestione delle sponsorizzazioni;

# 4. Regole di comportamento da seguire per evitare la commissione dei reati e procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di OUTOKUMPU S.r.l., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner etc. di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la PA;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA;
- predisporre l'apposita documentazione richiesta dalla procedura quadro per i rapporti con la PA.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza in violazione delle procedure di Gruppo e Locali;
- esibire documenti, o divulgare informazioni riservate;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all'interno al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;
- offrire dono o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali. In particolare, come previsto dalla specifica procedura di Gruppo in merito ad omaggi aziendali, non devono essere offerti ai rappresentanti della PA, o a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto di lavoro con OUTOKUMPU S.r.l. o mirata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per OUTOKUMPU S.r.l.;



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- prescindere da informazioni dovute.

In caso di tentata concussione di un dipendente o collaboratore di OUTOKUMPU S.r.l. da parte di un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, ci si deve attenere alle seguenti prescrizioni:

- la condotta non deve dare seguito alla richiesta;
- avvisare tempestivamente il superiore gerarchico e l'OdV secondo quanto definito nella Parte Generale di questo Modello.

Al fine di poter dare una concreta attuazione a quanto sopra esposto, la Società si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato in cui sono previste procedure ed istruzioni aziendali che regolino i seguenti processi:

PR 01.13 Gestione rapporti con la PA;

PR 01.06 Omaggi Aziendali;

IST 02.03 Nota spese;

IST 01.41 Linee guida per la selezione del personale;

PR 02.17 Redazione del reporting mensile, del bilancio d'esercizio e distribuzione dell'utile;

IST 01.19 Inventari.

#### 5. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati al fine di verificare la corretta



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

# <u>CAPITOLO IV – REATI SOCIETARI</u>

#### 1. Tipologia dei reati societari

La presente sezione si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25 ter.

#### Art 2621 c.c. - False comunicazioni sociali -

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

La legge 27 maggio 2015 n. 69 ha integralmente riformulato la disciplina delle false comunicazioni sociali tramite la sostituzione degli artt. 2621 e 2622 c.c. e l'introduzione di due norme (artt. 2621 bis e 2621 ter c.c.) contenenti una cornice di pena più mite per i fatti di "lieve entità" e una causa di non punibilità per la loro "particolare tenuità".

In particolare, il reato di cui all'art. 2621 c.c. trova applicazione per le società non quotate che non fanno appello al pubblico risparmio e si realizza allorché nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, si espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero oppure si omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la società appartiene.

La condotta deve essere concretamente idonea ad indurre altri in errore e deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Sebbene il legislatore abbia circoscritto la condotta tipica all'esposizione o all'omissione di "fatti materiali" non rispondenti al vero - eliminando l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" di cui alla previgente normativa – il falso nelle valutazioni estimative (secondo la più recente giurisprudenza) può ancora ritenersi penalmente rilevante.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 2621 bis - Fatti di lieve entità -

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

La norma configura due distinte ipotesi delittuose per i fatti di false comunicazioni sociali di lieve entità. Il primo comma fa riferimento a parametri quali la natura, le dimensioni, nonché le modalità e gli effetti della condotta. La fattispecie di cui al secondo comma, invece, trova applicazione nell'ambito delle società che non superano i limiti indicati dall'art. 1, co. 2, della legge fallimentare.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Art. 2621 ter - Non punibilità per particolare tenuità -

"Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 bis".

Tale causa di non punibilità non sembra possa escludere la responsabilità dell'ente in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 231/2001, la responsabilità della società sussiste anche quanto il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

#### Art 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate -

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riquardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 2625 c.c. - Impedito controllo -

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329,00.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 59 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiano o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58".

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti -

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno".

Il caso concreto prevede fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve -

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

Il reato è configurato in capo agli Amministratori che ripartiscono utili, o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o, per legge, destinati a riserva, che non possono essere distribuiti per legge.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante -

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 60 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

Tale reato consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione da parte degli amministratori, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Art 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori -

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interesse -

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto Revisione 06/ Febbraio 2022 Pag. 61 di 193

Questo documento è pubblicato in Intranet nella versione controllata. È responsabilità dell'utilizzatore che una copia stampata sia quella vigente



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

Il reato si compie nel momento in cui l'amministratore, o il componente del consiglio di gestione, viola gli obblighi previsti di comunicazione della propria posizione che crea conflitto con le decisioni aziendali da prendere.

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale -

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

La fattispecie regolata, mira a tutelare l'integrità del capitale sociale, ed è rivolta agli Amministratori ed ai soci.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori -

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Il caso concreto vuole che i liquidatori arrechino un danno ai creditori sociali a causa della ripartizione dei beni avvenuta tra i soci prima di aver soddisfatto i creditori sociali stessi o di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 62 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

# Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati -

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o di enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."

Nel caso concreto si richiede che venga dato o promesso denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a persone comunque soggette al controllo o alla vigilanza di questi per il compimento di atti contrari ai loro doveri, che provochino nocumento della società.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

#### Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati –

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

#### Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea -

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Tramite atti simulati e/o fraudolenti si determina la maggioranza assembleare per recare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio -

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

Il reato consiste nel diffondere notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici (anche con atti di per sé leciti ma compiuti in un contesto fraudolento), concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza -

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza".

La fattispecie di cui al primo comma consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, o nell'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati all'autorità pubblica di vigilanza inerenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Il secondo comma, invece, punisce qualsiasi condotta che comporti l'effettivo ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### 2. Attività sensibili

Con riferimento ai reati sopra evidenziati, le principali attività sensibili che OUTOKUMPU S.r.l. ha rilevato al suo interno sono:

- gestione della contabilità e redazione del bilancio;
- gestione della fiscalità e predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- gestione delle note spese e spese di rappresentanza;
- emissione di comunicati stampa;
- rapporti con i soci, con la società di revisione;
- comunicazioni, verbalizzazione e svolgimento delle assemblee;
- operazioni sugli utili e sul capitale;
- vendite dirette e da stock;
- altri rapporti commerciali;
- gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)
- attività di marketing;
- assunzione di personale;
- rapporti bancari;
- rapporti con enti certificatori.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

# 3. Regole di comportamento da seguire per evitare la commissione dei reati e procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di OUTOKUMPU S.r.l., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner commerciali, etc di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Organizzazione e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili:
- formalizzare le regole che impongono l'obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con la società di revisione;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla commercializzazione dei prodotti oggetto del business e in tutte le attività di marketing connesse;



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, obiettività, attenendosi alle norme di legge e alle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale dipendente, collaboratori e consulenti;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le relazioni con gli istituti bancari, ed in particolare modo finalizzate alla concessione di linee di fido;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le relazioni con gli enti certificatori.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte della società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza;
- usare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni d'ufficio,



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- effettuare spese di rappresentanza oltre i limiti stabiliti dalle procedure e/o arbitrarie che prescindano dagli obiettivi della Società;
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalle procedure di Gruppo e locali. In particolare, non devono essere offerti regali od altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dell'OdV.
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, anche ad eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

Al fine di poter dare una concreta attuazione a quanto sopra esposto, la Società si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato in cui sono previste procedure ed istruzioni aziendali che regolino i seguenti processi:

- PR 02.17 Redazione del reporting mensile, del bilancio di esercizio e distribuzione dell'utile;
- IST 01.19 Inventari;
- PR 02.19 Rapporti con i soci, amministratori, sindaci e revisori;
- IST 02.10 Gestione cassa e assegni;
- IST 02.03 Nota spese:
- PR 02.20 Gestione dei pagamenti;
- PR 02.18 Rapporti con istituti di credito;
- IST 01.06 Acquisto materiali vari e servizi;
- PR 02.02 Approvvigionamento prodotti piani;
- IST 01.52 Gestione del rottame inox



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- IST 01.18 Gestione dei reclami da clienti;
- IST 01.41 Linee guida per la selezione del personale;
- IST 02.01 fidi regole generale e IST 02.08 fidi modalità operative;
- IST 01.11 Investimenti;
- PR 02.14 Gestione contratti Stock&Processing;
- PR 02.05 Gestione vendite Stock&Processing;
- PR 02.16 vendite dirette;
- PR 01.06 omaggi aziendali;
- Condizioni generali di vendita del Gruppo Outokumpu in vigore;
- IST 02.04 Listini vendita prodotti piani;
- IST 01.01 e PR 01.02 Controllo documenti esterni;
- IST 01.48 Comunicazioni interne ed esterne;
- PR 01.13 Gestione rapporti con la PA;
- IST 01.17 Gestione anagrafica fornitori
- IST 02.16 Gestione anagrafica clienti
- IST 02.12 Fatturazione attiva Modalità operative
- IST 02.13 Fatturazione attiva Controlli IVA
- IST 02.14 Fatturazione attiva Controlli su corretta esecuzione dell'attività
- PR 02.21 Predisposizione delle dichiarazioni fiscali

La Società garantisce inoltre la tracciabilità dei processi di definizione del budget e di consuntivazione, effettuando registrazioni e controlli di gestione, nonché dei poteri di spesa attribuiti ai diversi livelli.

#### 4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

# <u>CAPITOLO V – DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA</u>

#### 1. Tipologia dei reati contro la fede pubblica

La presente sezione si riferisce ai reati contro la fede pubblica. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001:

# Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate -

"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori:
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato".

Il reato si verifica, quando, chiunque contraffà, altera, introduce o mette in circolazione moneta nazionale falsa.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

### Art. 454 c.p. - Alterazione di monete -

"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00".

Il reato si verifica quando chiunque altera moneta nazionale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate -

"Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà".

Il reato si verifica, quando, chiunque introduce o spende moneta nazionale contraffatta.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede -

"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032,00".

Il reato si verifica, quando, chiunque mette in circolazione o spende in buona fede moneta nazionale contraffatta.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati -.

"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".

Il reato si verifica con il compimento su "valori di bollo" quindi rientrano in questa categoria: la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali, di operazioni di falsificazione.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo -

"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00".

Il reato si verifica compiendo operazioni di contraffazione su carta filigranata per poter produrre carte di credito e/o valori di bollo.

Tale ipotesi di reato non è applicabile ad OUTOKUMPU S.r.l.

# Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata -

"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".

Il reato si verifica con il semplice possesso di filigrane o altri strumenti utili per le operazioni di falsificazione.

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati -



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatto alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".

Il reato si configura con l'utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni -

"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Art. 474 c.p. - Contraffazione, alterazione e uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni -

"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### 2. Attività sensibili

Con riferimento ai reati sopra evidenziati, le principali attività sensibili che OUTOKUMPU S.r.l. ha rilevato al suo interno sono:

- gestione della piccola cassa di sede e di stabilimento;
- commercio di prodotti dotati di marchio.

# 3. Regole di comportamento da seguire per evitare la commissione dei reati e procedure specifiche

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di OUTOKUMPU S.r.l., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, etc di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

rispettare i principi e le procedure previste da OUTOKUMPU S.r.l..

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

 acquisire, ove sia individuabile e/o individuata, moneta falsa o sospetta per pagamenti.

Al fine di poter dare una concreta attuazione a quanto sopra esposto, la Società si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato in cui sono previste procedure ed istruzioni aziendali che regolino i seguenti processi:



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

IST 02.10 Gestione cassa e assegni.

### 4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

### CAPITOLO VI – MARKET ABUSE

### 1. Tipologia dei reati in materia di market abuse

In base alla nuova disciplina la Società potrà essere ritenuta responsabile, qualora siano commessi nel suo interesse anche non esclusivo, detti reati da:

- a) coloro che esercitano funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione della Società;
- b) coloro che esercitano la gestione e il controllo della Società.

L'art. 25-sexies del Decreto ha ampliato le categorie dei reati includendovi anche l'abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

### Art. 184 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) - Abuso di informazioni privilegiate -

"E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni".

Il reato si riferisce a chiunque, essendo entrato direttamente o meno, a conoscenza di informazioni in ragione della sua posizione all'interno dell'organizzazione societaria, compie per conto proprio o terzi qualsiasi operazione su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; o comunica tali informazioni agli altri al di fuori del normale svolgimento del suo incarico; racconta o induce gli altri a tenere un determinato comportamento sulla base delle informazioni da lui conosciute.

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 185 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) - Manipolazione del mercato -

"Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da € 20.000 a € 5.000.000.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 79 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
  - c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)".

Tale fattispecie si riferisce a chiunque divulga informazioni false o pone in essere comportamenti simulati che possono alterare il valore di strumenti finanziari o far dubitare sulla solidità di gruppi bancari.

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### 2. Attività a rischio

Con riferimento a tale tipologia di reato non sono state riscontrate particolari attività sensibili in OUTOKUMPU S.r.l. e, pertanto, non sono state adottate particolari procedure specifiche, oltre ai principi e ai valori stabiliti nel Codice Etico e nel presente Modello.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

### CAPITOLO VII – DELITTI CONTRO LA PERSONA

### 1. Tipologia dei reati contro la persona

# Art. 25-quater1 D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili -

"In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 € e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

# Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l. Art. 583-bis c.p.

"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia."

Il reato si configura in capo a chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù -

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona".

Il reato si configura quando una persona esercita su un individuo un diritto di proprietà.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 600- bis c.p. - Prostituzione minorile -

"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiungue:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 82 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, anche solo promessi, è punito con la reclusione da <del>sei mesi a tre</del> uno a sei anni e con la multa da € 1.500 a € 6.000".

Il reato si verifica, quando gli abusi sono esercitati su soggetti di età inferiore ad anni diciotto.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile -

"É punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 83 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali".

Il reato si verifica con lo sfruttamento di individui di età inferiore ad anni diciotto per produrre materiale pornografico.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico -

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a € 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità".

Il reato si configura con il possesso di materiale pornografico.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 600-quater 1 c.p. - Pornografia virtuale -

"Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile -



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla funzione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937".

Il reato si verifica, quando scopo dell'organizzazione del viaggio è svolgere attività di prostituzione.

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 601 c.p. -Tratta di persone -

"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni".

Il reato si configura con il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza, attraverso la minaccia o il ricorso alla forza o ad altre forme di coercizione, attraverso il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o di una situazione di vulnerabilità, o attraverso l'offerta o l'accettazione di pagamenti o di vantaggi per



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

ottenere il consenso di una persona che esercita un'autorità su di un'altra ai fini di sfruttamento.

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi -

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni".

Il reato si verifica quando del soggetto di cui si abusa se ne fa oggetto di commercio.

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 609 undecies c.p. – Adescamento di minorenni –

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici(2), è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### 2. Attività a rischio

Con riferimento ai reati sopra evidenziati, le principali attività sensibili che OUTOKUMPU S.r.l. ha rilevato al suo interno sono:

- assunzione e selezione del personale;
- gestione di viaggi e trasferte;
- gestione attività svolte da ditte esterne;

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 87 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- accoglimento e alloggiamento delle persone;
- utilizzo internet:
- utilizzo di fotocamera e materiale fotografico;
- gestione di attività di stage che coinvolgono minorenni.

# 3. Regole di comportamento da seguire per evitare la commissione dei reati e procedure specifiche

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di OUTOKUMPU S.r.l., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner etc di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso divieto ai soggetti sopra indicati di tenere una qualsivoglia condotta che possa ledere anche potenzialmente l'integrità personale di qualunque individuo che svolge la propria attività in nome o per conto della società.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da OUTOKUMPU S.r.l.;
- rispettare le norme di legge;
- osservare i principi sanciti dal Codice Etico.

Al fine di poter dare una concreta attuazione a quanto sopra esposto, la Società si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato in cui sono previste procedure ed istruzioni aziendali che regolino i seguenti processi:

Al fine di dare concreta attuazione agli obblighi sopra esposti, OUTOKUMPU S.r.l. ha deciso di adottare adeguate procedure aziendali per la disciplina dei seguenti processi:

- utilizzo di fotocamera e detenzione di materiale fotografico:
- IST 01.28 Gestione imprese esterne;
- IST 02.03 Nota spese;
- Travel policy di Gruppo (edizione Italiana);
- IST 01.41 linee guida per la selezione del personale;
- IST 01.45 Gestione del personale presso i siti di Outokumpu s.r.l;



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- IST 01.49 Orario di lavoro CSC Castelleone.
- PR 01.12 Manuale utente IT
- Policy di Gruppo "Acceptable use of IT policy"

#### 4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

### CAPITOLO VIII – REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO

### 1. Tipologia dei reati con finalità di terrorismo

### Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico -

"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".

Il reato si verifica, quando, chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati -

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto".

Il reato configura le ipotesi di assistenza ai membri del gruppo "eversivo/terroristico" fuori dei casi di favoreggiamento personale e reale e di concorso nel reato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

### Art. 270-quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale -

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni".

Il reato si configura con l'arruolamento finalizzato all'addestramento di individui il cui scopo è compiere attività terroristiche.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

## Art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale -

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologice nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, é punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici".

Il reato si configura con l'addestramento di individui con, lo scopo di compiere atti terroristici.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 270-sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo -



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".

Il reato si configura con il porre in essere comportamenti che hanno lo scopo ultimo di compiere atti di terrorismo.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione -

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Il reato si verifica quando chiunque come singolo, o movimento terrorista, cerca di intimidire, colpire, danneggiare la popolazione o un singolo o beni che considera nemici

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 92 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

o ingiusti e lo fa con modalità proprie del terrorismo, non quindi con altre forme di violenza come la guerra aperta.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 280-bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi -

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione -

"Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona seguestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo Revisione 06/ Febbraio 2022 Pag. 93 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma".

Il reato si verifica, quando, il sequestro viene compiuto a scopo terroristico.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato -

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Il reato si configura in caso di accoglimento d'istigazione a commettere uno dei delitti, non colposi, contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### 2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati con finalità di terrorismo, che OUTOKUMPU S.r.l. ha rilevato al suo interno sono:

- acquisto di materie prime;
- acquisto di beni consumabili e servizi;
- selezione/gestione rapporti con i fornitori;

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 94 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- gestione rapporti con i clienti;
- selezione/ gestione dei partners commerciali;
- qualifica dei fornitori;
- gestione vendite con controparti estere;
- realizzazione di investimenti;
- assunzione/selezione del personale.

# 3. Regole di comportamento da seguire per evitare la commissione dei reati e procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di OUTOKUMPU S.r.l., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, etc di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da OUTOKUMPU S.r.l. per le attività sensibili sopra indicate e previste nel Sistema di Gestione Integrato;
- rispettare le norme di legge;
- osservare i principi sanciti dal Codice Etico.

Al fine di poter dare una concreta attuazione ai divieti sopra esposti, la Società si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato in cui sono previste procedure ed istruzioni aziendali che regolino i seguenti processi:

- IST 01.41 linee guida per la selezione del personale;
- IST 01.02 Qualifica dei fornitori;
- PR 02.02. Approvvigionamento prodotti piani;
- IST 01.06 Acquisto materiale vari e servizi;
- IST 01.17 gestione anagrafica fornitori;
- IST 02.16 gestione anagrafica clienti.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

### 4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

### <u>CAPITOLO IX – REATI INFORMATICI</u>

### 1. Tipologia dei reati informatici

Di recente introduzione all'interno del catalogo dei reati contemplati dal Decreto sono i reati informatici che sono descritti all'art. 24-bis.

### Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici-

"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni".

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative -

"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Art. 478 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti -

"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni."

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 97 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 479 c.p. - Falsità ideologica-

"Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476".

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative-

"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni".

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità-

"Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno con la multa da 51 euro a 516 euro.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro".

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato -

"Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo".

### Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 98 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

### Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico -

"Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 484 c.p. - Falsità in registri e notificazioni -

"Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 487 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico –

"Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480".

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Art. 488 c.p. - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali -

"Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 489 c.p. - Uso di atto falso -

"Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo."

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 99 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri -

"Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime occulta un atto pubblico vero, o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 491 bis c.p. – Documenti informatici –

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti-

"Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Art. 493 c.p. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico -

"Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni".

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico -

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 100 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Il reato si verifica, quando chiunque si introduce senza autorizzazione ad un computer o ad un sistema di computer.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici -

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater".

Il reato si verifica con la detenzione e la diffusione di codici d'accesso a reti/ sistemi informatici ottenuti in maniera illegale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico -

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00".

Il reato si verifica, quando chiunque con l'utilizzo di strumenti e apparecchiature informatiche danneggia un sistema informatico o telematico.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche -

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisce più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- 1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".

Il reato si verifica con l'intercettazione illecita di comunicazioni informatiche nonché impedimento o interruzione delle stesse.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Art. 617-quinquies c.p. - Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche -

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater".

Il reato si verifica con l'istallazione di apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire informazioni telematiche.

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile ad OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici -

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".

Il reato si configura quando chiunque danneggia informazioni, dati e programmi informatici.

### Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 103 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

# Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità -

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Il reato si configura quando il danneggiamento avviene su dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento dì sistemi informatici o telematici -

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Il reato si verifica, quando chiunque danneggia qualunque sistema informatico.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità -

"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 104 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Il reato si verifica, quando il danneggiamento avviene su sistemi di pubblica utilità.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica -

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51.00 a € 1.032.00".

Il reato si configura in capo al soggetto che presta servizio di certificazione di firma elettronica.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

### 2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati informatici, che OUTOKUMPU S.r.l. ha rilevato al suo interno sono:

- utilizzo di strumenti informatici;
- gestione delle password per accesso alle reti informatiche;
- gestione del server aziendale;
- utilizzo di internet;
- gestione di banche dati;
- redazione del DPS.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

# 3. Regole di comportamento da seguire per evitare la commissione dei reati e procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di OUTOKUMPU S.r.l., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, etc di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le istruzioni previste dall'azienda;
- osservare le norme vigenti in materia.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- falsificare documenti informatici;
- accedere abusivamente a sistemi informatici;
- diffondere codici di accesso a sistemi informatici, telematici;
- danneggiare dati o sistemi informatici di pubblica utilità o meno
- utilizzare la rete ed i dati aziendali per scopi non legati all'attività lavorativa;
- scaricare software prelevati da siti internet se non autorizzati
- partecipare a forum, chat line per motivi non professionali.

Al fine di poter dare una concreta attuazione ai divieti sopra esposti, la Società si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato in cui sono previste procedure ed istruzioni aziendali che regolino i seguenti processi:

- PR 01.12 Manuale utente IT
- PR 01.08 Gestione richieste di modifica al sistema informatico.

#### 4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in Revisione 06/ Febbraio 2022



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

### CAPITOLO X – REATI TRANSNAZIONALI

### 1. Tipologia dei reati transnazionali

### Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 - Definizione di reato transnazionale -

"Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

### Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere -

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma

e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 108 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Il reato si verifica, quando chiunque possiede un vincolo stabile di coesione tra più soggetti e un programma criminoso riferito a un insieme di reati.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso -

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

Il reato si verifica quando l'associazione ha come peculiarità la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri -

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena e' aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 110 di 193

Questo documento è pubblicato in Intranet nella versione controllata. È responsabilità dell'utilizzatore che una copia stampata sia quella vigente



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".

Il reato si verifica in capo ai soggetti che hanno preso parte ad un'associazione che ha come scopo ultimo il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope -

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".

Il reato si verifica in capo ai soggetti che hanno preso parte ad un'associazione che ha come scopo ultimo il traffico illecito di sostanze psicotrope o stupefacenti.

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 25.7.1998 n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti:
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 112 di 193

Questo documento è pubblicato in Intranet nella versione controllata. È responsabilità dell'utilizzatore che una copia stampata sia quella vigente



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

 a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti". Il reato si verifica in capo a chiunque sfrutti la condizione di clandestinità di un soggetto favorendone la permanenza nel territorio dello Stato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### 2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati transnazionali, che OUTOKUMPU S.r.l. ha rilevato al suo interno sono:

- rapporti economico-finanziari con la Società controllante finlandese;
- gestione vendite con controparti estere.

# 3 Regole di comportamento da seguire per evitare la commissione dei reati e procedure specifiche

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di OUTOKUMPU S.r.l., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner commerciali, delle etc di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001.

Al fine di poter dare una concreta attuazione ai divieti sopra esposti, la Società si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato in cui sono previste procedure ed istruzioni aziendali che regolino i seguenti processi:

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 113 di 193

Questo documento è pubblicato in Intranet nella versione controllata. È responsabilità dell'utilizzatore che una copia stampata sia quella vigente



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- l'IST 02.03 nota spese
- Travel policy di Gruppo (edizione Italiana)
- IST 01.41 linee guida per la selezione del personale,
- IST 01.02 qualifica dei fornitori
- IST 01.17 gestione anagrafica fornitori
- IST 02.16 gestione anagrafica clienti
- PR 02.05 gestione vendite S&P
- PR 02.15 gestione vendite rifatturate

#### 4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

# CAPITOLO XI – RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

#### 1. Tipologia dei reati di riciclaggio e ricettazione.

#### Art. 648 c.p. - Ricettazione -

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto".

Il reato si verifica in capo a chiunque al fine di procurare a se od ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio -

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il reato si verifica in capo a chiunque re-immette profitti ottenuti con operazioni illecite o illegali all'interno del normale circuito monetario legale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il reato è consumato da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 648-ter1 c.p. - Autoriciclaggio -

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto nel codice penale dalla legge n. 186/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015

La fattispecie punisce colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dal delitto non colposo che lo stesso ha commesso o concorso a commettere. Ciò a condizione che la condotta sia idonea a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita della provvista.

Oggetto delle condotte vietate sono denaro, beni o altre utilità; si tratta di una formula omnicomprensiva: rientrano pertanto nella previsione normativa immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito, etc.

Denaro, beni o altre utilità devo provenire da un qualunque delitto non colposo; non occorre che esso sia giudizialmente accertato ed è irrilevante che lo stesso sia stato commesso da soggetto non imputabile o non punibile, ovvero che manchi una condizione di procedibilità, e neppure è rilevante che il delitto presupposto si stato commesso all'estero.

La rilevanza dell'autoriciclaggio è esclusa se il reo impiega la provvista derivante dal delitto precedentemente commesso per mero utilizzo o godimento personale.

#### 2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di riciclaggio e ricettazione, che OUTOKUMPU S.r.l. ha rilevato al suo interno sono:

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 117 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- acquisto di prodotti piani;
- acquisto di beni consumabili e servizi;
- gestione degli imballaggi terziari;
- approvvigionamento di beni in ambito sicurezza;
- selezione/gestione rapporti con i fornitori;
- gestione rapporti con i clienti;
- selezione/ gestione degli agenti;
- qualifica dei fornitori;
- gestione vendite con controparti estere;
- realizzazione di investimenti;
- transazioni finanziarie (incassi/pagamenti);
- utilizzo del contante al portatore per qualsiasi operazione di incasso e pagamento.

# 3. Regole di comportamento da seguire per evitare la commissione dei reati e procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di OUTOKUMPU S.r.l., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner commerciali, etc di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- definire una chiara procedura di qualifica Fornitori;
- redigere un'istruzione operativa per transazioni finanziarie e le operazioni per cassa;
- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte della società di revisione;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- pagare in contanti o con strumenti di pagamento analoghi.

Al fine di poter dare una concreta attuazione ai divieti sopra esposti, la Società si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato in cui sono previste procedure ed istruzioni aziendali che regolino i seguenti processi:

- IST 01.06 Acquisto materiali vari e servizi;
- PR 02.02 Approvvigionamento prodotti piani;
- IST 02.01 fidi regole generali e IST 02.08 fidi modalità operative;
- PR 02.14 Gestione contratti Stock & Processing;
- PR 02.05 Gestione vendite Stock & Processing;
- IST 01.11 Investimenti;
- PR 02.18 Rapporti con gli Istituti di credito;
- PR 02.20 Gestione dei pagamenti;
- IST 02.10 Gestione cassa e assegni;
- IST 02.16 Gestione anagrafica clienti;
- IST 01.17 Gestione anagrafica fornitori
- IST 01.02 qualifica dei fornitori.

#### 4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

# <u>CAPITOLO XII – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI</u>

#### *LAVORO*

# 1. Tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Art. 589 c.p. - Omicidio colposo -

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

Il reato si verifica quando alla violazione delle norme sul luogo di lavoro segua la morte di un lavoratore.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 590 comma 3 c.p. - Lesioni personali colpose -

"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

Il reato si verifica in capo a chiunque cagioni una qualunque forma di trauma, ferita o colpo ricevuto o comunque una qualunque area del corpo ferita o che mostri segni di danneggiamento anche senza intenzione.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti -

"La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo;



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- la perdita della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Perché vi sia colpa si richiede da parte del soggetto attivo l'assenza di volontà nella causazione dell'evento e, inoltre, che il fatto sia dovuto da un'imprudenza, negligenza o imperizia oppure un'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### 2. Il Sistema di gestione sicurezza in Outokumpu

Il Gruppo Outokumpu tradizionalmente conta nel novero del proprio patrimonio di valori etici la tutela del lavoratore e della sicurezza/salute sui luoghi di lavoro ed è costantemente impegnato a garantire l'osservanza degli standard tecnici e normativi in tale settore ed a migliorare la propria organizzazione e le proprie prestazioni.

A tal fine, si è dotato di un Sistema di Gestione Integrato redatto secondo gli standard del Gruppo Outokumpu e certificato ISO 14001, ISO 45001 e ISO 9001 che contiene i principi, le procedure e le istruzioni operative per la corretta esecuzione di tutte le attività aziendali che presentano aspetti di salute/sicurezza; sul Sistema di Gestione Integrato si basa il "Modello di Organizzazione e Gestione" ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Outokumpu si è inoltre dotata di un Codice Etico e di una Politica aziendale che esprimono i valori etici della società e del Gruppo, cui tutti i soggetti che operano nella o per la società devono attenersi.

La sicurezza dei lavoratori ovunque dislocati ed operanti è obiettivo primario di Outokumpu e a tal fine quest'ultima promuove e raccomanda il rigoroso rispetto delle norme di legge e delle procedure poste a garanzia della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Outokumpu in particolare si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di salute/sicurezza sul luogo di lavoro e per realizzare tale obiettivo, si impegna a diffondere e a consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

#### 3. Mappatura dei rischi

Seguendo gli standard tecnici richiesti dal Gruppo e tenuto conto degli obblighi a cui è tenuto il Datore di Lavoro, in ottemperanza al Decreto Legislativo 81/08, Outokumpu S.r.l. ha provveduto ad elaborare per ognuno dei siti in cui opera, in collaborazione con l'RSPP ed i Medici Competenti e previa consultazione degli RLS, il Documento di Valutazione dei Rischi. Come previsto dalla normativa, in esso viene analizzata l'attività aziendale prevedendo l'individuazione e la formalizzazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nei livelli di sicurezza e la specifica individuazione dei criteri adottati nella valutazione.

Il Documento di Valutazione dei Rischi è un documento di tipo dinamico che viene continuamente aggiornato in funzione di ogni variazione delle attività lavorative o di altro fattore rilevante. Pur indicando il D. Lgs. 81/08 una frequenza di revisione quadriennale, o immediata in caso di modifiche sostanziali alle condizioni di lavoro o l'introduzione di nuovi impianti, Outokumpu S.r.l. ha deciso di mantenere una frequenza triennale in modo da monitorare al meglio il mantenimento di situazioni conformi ai requisiti legislativi.

Supportano il Documento di Valutazione dei Rischi gli elaborati redatti per la misurazione oggettiva degli aspetti normati da riferimenti contenuti nel D. Lgs 81/08 come ad esempio: rumore, vibrazioni, uso vdt, radiazioni ottiche artificiali, analisi ambientale, ecc. ecc.

Il DVR è composto dai seguenti capitoli:

- notizie generali relative all'impresa,
- descrizione del sito,
- descrizione del ciclo produttivo con illustrazione degli elementi rilevanti per l'individuazione e la valutazione dei rischi,
- coinvolgimento delle componenti aziendali (risorse interne e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) nonché professionalità esterne, a cui si è fatto ricorso,
- politica aziendale a tutela dei lavoratori,
- regime giuridico della prevenzione,
- elementi organizzativi sviluppati, a tutela della salute/sicurezza dei lavoratori,



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- igiene del lavoro,
- agenti chimici pericolosi,
- servizi sanitari/sorveglianza sanitaria,
- sicurezza del lavoro,
- prevenzione incendi,
- documento sulla protezione contro le esplosioni,
- impiantistica elettrica,
- verifiche preliminari periodiche,
- infortuni e malattie professionali,
- dispositivi di protezione individuale,
- informazione / formazione / addestramento dei lavoratori,
- criteri adottati per la valutazione dei rischi,
- analisi delle mansioni e valutazione dei rischi per la sicurezza e salute durante il lavoro,
- valutazione del rischio per le lavoratrici madri,
- protezione dei giovani sul lavoro,
- lavoro notturno,
- tutela del lavoro somministrato,
- misure integrative e programma di miglioramento.

Il documento di sintesi di tutta la Valutazione dei rischi è l'AVR (Allegato Valutazione dei Rischi) dove vengono presi in esame tutti i rischi previsti dalla vigente normativa in materia di salute/sicurezza sul lavoro ed in modo analitico valutati e pesati secondo quanto definito dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i e dagli standard di Gruppo. Il documento è redatto dal Datore di Lavoro per tutte le aree aziendali (produzione / uffici, ecc.) ed è reso disponibile a tutti i lavoratori mediante esposizione dello stesso in bacheca e/o presso le aree di produzione.

Il metodo seguito per la redazione dell'AVR è strettamente collegato a quanto definito nell'art. 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in modo da rendere efficace la correlazione tra DVR e Modello Organizzativo 231/01.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

#### 4. Dispositivi di protezione individuali

In base alla valutazione dei rischi, i Dispositivi di Protezione Individuali da usare nelle attività di produzione e di magazzino di Castelleone e Vascon (di seguito denominati DPI) in uso in Outokumpu S.r.l. sono

- DPI obbligatori, ad uso continuativo
- DPI non obbligatori ma messi a disposizione dei lavoratori.

I DPI obbligatori sono costituiti da: scarpe antinfortunistiche, elmetti, elmetti con visiera protettiva, guanti antinfortunistica (uso previsto: movimentazione manuale del materiale), maniche anti taglio (nel periodo estivo, uso previsto: attività taglio regge), occhiali protettivi, maschera respiratoria (reparto Plasma, uso previsto: operazione di molatura), imbragature anti caduta (durante l'uso di piattaforme e lavori in quota), guanti isolanti e occhiali protettivi e maschera antipolvere (durante l'uso di prodotti chimici pericolosi), guanti isolanti per lavori elettrici sotto tensione.

I DPI non obbligatori sono costituiti da: otoprotettori, da usarsi nelle aree con rumore compreso tra 80 – 85 dB.

Inoltre, tenendo conto dei risultati di indagini microclimatiche in produzione condotte nei mesi invernali, il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori abbigliamento coprente (giubbotti o altro ad alta visibilità).

La distribuzione dei DPI ai lavoratori è gestita in modo controllato da parte dell'Ufficio SQA. Tutti i DPI sono consegnati ai Preposti, previa richiesta via e-mail all'Ufficio SQA: al momento della consegna il Preposto firma per avvenuto ricevimento la e-mail di richiesta, che viene archiviata a cura dell'Ufficio stesso.

#### 5. Organizzazione

#### Sistema di poteri – deleghe - incarichi

Le problematiche di sicurezza sono trasversali all'attività dell'impresa e pertanto tutte le funzioni aziendali sono destinatarie del Presente Capitolo e devono attenersi ai principi etici ed alle regole di comportamento ivi espresse ed attuate nel sistema procedurale interno.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Outokumpu S.r.l. opera attraverso una struttura di deleghe, di attribuzione di funzione e di esecuzione conformi ai requisiti di legge ed alle procedure interne.

L'attribuzione formalizzata di ruoli, funzioni e responsabilità in materia di salute e sicurezza è pubblicizzata attraverso l'Organigramma di Sicurezza e la registrazione al registro delle Imprese (visura camerale) ed è coerente con i poteri decisionali e di spesa e con i poteri generali di firma e basata sui principi di effettività e di separazione delle funzioni.

Outokumpu S.r.I., nella figura del Datore di Lavoro, ha provveduto a designare i Delegati del datore di lavoro per la sicurezza/ambiente per ogni sito aziendale. Ai delegati sono state attribuite tutte le funzioni ed i compiti suscettibili di delega ai sensi dell'art. 17 Dlgs 81/08. I designati sono stati scelti in base alle capacità personali, alla funzione già rivestita, alla continuità di presenza all'interno del luogo di lavoro.

In particolare, è stato designato un delegato per il sito di Vascon, uno per il sito di Genova ed uno per il Sito di Castelleone: nella delega sono stati inseriti i termini dell'assunzione di tali responsabilità. Le deleghe sono reciprocamente indipendenti e possono essere revocate o modificate indipendentemente l'una dall'altra.

Il delegato del sito di Castelleone, al fine di migliorare la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha nominato un sub-delegato.

Al fine di far fronte alle necessità ed esigenze relative all'adempimento dei compiti previsti dalla delega, ai delegati viene conferito potere di spesa senza necessità di preventiva autorizzazione, nell'ambito del budget annualmente stabilito dalla società per i costi relativi alla sicurezza. Nel caso di esigenze di spese non previste ed urgenti oltre il limite di budget, i delegati potranno procedere con gli interventi necessari relazionando preventivamente il datore di lavoro ed i vertici della società, indicando le esigenze e prospettando le opportune soluzioni, senza che ciò possa comunque costituire ingerenza nell'attività del delegato.

Outokumpu S.r.l. nella figura del Datore di Lavoro, ha provveduto a designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. L'incarico è stato



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- assegnato a persona con esperienza e con i requisiti definiti dal D. Lgs. 81/08. A tale funzione Outokumpu S.r.l. assicura il mantenimento del ruolo attraverso una costante formazione al fine di adempiere agli obblighi normativi e per assicurare che sia costantemente aggiornato in merito alle evoluzioni normative.
- È stato inoltre organizzato un ufficio Sicurezza Qualità ed Ambiente (SQA) composto da RSPP, H&S Manager (mansione di collegamento con le funzioni di Gruppo in materia di Sicurezza), e Quality Manager (che gestisce all'interno del Sistema Integrato gli aspetti inerenti la sicurezza e l'ambiente), struttura che opera e controlla costantemente (anche attraverso audit) affinché il Sistema Sicurezza sia applicato ed aggiornato.
- Per ognuno dei propri siti Outokumpu S.r.I ha designato il Medico Competente. La designazione ha tenuto conto di quanto definito dall'art. 38 del D. Lgs 81/08. Ai Medici è stata demandata la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Ai Medici è garantita l'autonomia per lo svolgimento dell'incarico. Tenuto conto di quanto indicato dall'art. 39 com. 6 del D. Lgs. 81/08, si è provveduto a designare il Medico coordinatore al fine di uniformare i protocolli sanitari, ove possibile. Per poter orientare la sorveglianza sanitaria in modo specifico, ai Medici competenti vengono fornite dall'ufficio SQA per ogni lavoratore le schede individuali dei rischi a cui sono soggetti.
- Outokumpu ha nominato e formato, in conformità alle disposizioni previste dal DLGS 81/08 e s.m.i e degli accordi stato-regioni del 2011-2012, più preposti in modo da ricoprire le diverse aree aziendali e tenendo anche in considerazione le differenti organizzazioni del lavoro (es. turnistica). I preposti hanno incarico di:
  - sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di Legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei Dispositivi di Protezione Individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro diretti superiori;
  - verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a rischio grave e specifico;



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- segnalare tempestivamente al Datore di lavoro o al Delegato del Datore sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro della quale venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- segnalare tempestivamente al Datore di lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, sia ogni altra condizione che possa portare ad un pericolo per la sicurezza e la salute.
- vigilare affinché nessun fornitore effettui operazioni dannose per la sicurezza.
- Outokumpu S.r.l. per ognuno dei propri siti, ha nominato i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, istituendo le Squadre di Primo Soccorso e di Primo Intervento. Per l'assegnazione di questi incarichi si è provveduto a erogare formazione, in conformità alle disposizioni previste dal DLGS 81/08 e s.m.i e degli accordi stato-regioni del 2011-2012, sia con formatori interni sia avvalendosi di risorse esterne. Per quanto riguarda la Squadra di Primo Intervento è programmata annualmente una esercitazione affinché i lavoratori incaricati mantengano dimestichezza per l'uso dei mezzi di estinzione. Per i componenti della Squadra di Primo Soccorso, dopo la formazione iniziale viene eseguito un aggiornamento con cadenza triennale così come definito dal D.M. 388/2003.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

I lavoratori di Outokumpu S.r.I. eleggono con frequenza triennale, all'interno delle proprie Rappresentanze Sindacali, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza che partecipano alle riunioni di sicurezza annuali. Ad essi viene garantita la formazione iniziale di 32 ore all'atto delle nuove nomine e la successiva annuale. Il tutto secondo quanto indicato all'art. 37 del D. Lgs. 81/08.

#### Formazione e informazione

Outokumpu S.r.l. è consapevole che la formazione e l'informazione sono aspetti fondamentali per poter garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti. A tale fine non solo viene garantito, sia per gli argomenti trattati sia per il numero di ore di formazione, il rispetto di quanto indicato dalla normativa vigente, ma si garantisce una formazione continuativa costituita sia da incontri collettivi sia da incontri specifici tra i lavoratori ed i Preposti.

Annualmente viene elaborato un piano formativo in materia di salute/sicurezza secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dagli Accordi Stato – Regioni del 2011 e 2012.

Inoltre, Outokumpu, ritenendo fondamentale il ruolo dei Preposti, organizza, con frequenze diversa in ogni sito a seconda delle esigenze, degli incontri tra la Direzione ed i preposti in modo da poter discutere e valutare insieme tutti gli episodi che sono stati segnalati (guasti, pericoli, segnalazioni, ecc. ecc.). Durante questi incontri viene deciso collegialmente, dove ritenuto necessario, l'attuazione di formazioni particolari o note informative da trasmettere a tutti i lavoratori.

La formazione dei lavoratori è affidata sia a personale interno abilitato sia a risorse esterne.

Tutta la formazione viene registrata su apposita modulistica prevista del Sistema di gestione che prevede, tra l'altro, l'inserimento nel sistema gestionale HR PeopleDrive e, per gli operai di Castelleone, la redazione di una skill matrix al fine di avere una tracciabilità puntuale di tutte le attività. Il Servizio di Prevenzione e Protezione vigila costantemente sull'effettivo svolgimento delle attività formative



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

#### Consultazione

La consultazione dei lavoratori, attraverso gli RLS, avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute/sicurezza sul lavoro, in particolare:

- in occasione delle riunioni annuali di sicurezza;
- in occasione degli incontri quindicinali per il sito di Castelleone;
- ogni qualvolta venga introdotta una variazione al Documento di Valutazione dei rischi.

La Direzione effettua anche un incontro annuale con tutti i lavoratori per presentare le prestazioni dell'anno sia in materia di salute/sicurezza sul lavoro sia in termini di business.

#### Riesame della Direzione.

Annualmente la Direzione effettua il riesame del sistema dove vengono presi in esame tutti i dati locali relativi alla salute/sicurezza/ambiente e qualità.

Tutti i dati (infortuni, incidenti, segnalazioni e guasti, Non Conformità, audits, risultati di partecipazione e consultazione, formazione, Key Performance Indicators, Safety Behaviour Observations, etc) sono analizzati uno per uno e confrontati con i dati degli anni precedenti in modo da misurare le performance dell'anno e verificare se ci sono stati miglioramenti. Dal Riesame quindi emergono sia le positività che le criticità del Sistema e, in quest'ultimo caso, in sede di Riesame vengono definite le azioni da implementare.

#### Prescrizioni legali e altre prescrizioni

L'aggiornamento delle prescrizioni legali in materia di salute/sicurezza/ambiente avviene in modo continuo grazie alla collaborazione con le Associazioni di categoria (Ass. Industriali di Genova e Cremona) e la Regione Veneto, che inviano, via e-mail, con cadenza almeno settimanale tutte le novità legislative, che vengono valutate dall'ufficio SQA e, se applicabili, prese in carico nel Mod. 01.002. Nel modulo sono definite anche le responsabilità di chi deve attuare all'interno di Outokumpu S.r.l. quanto previsto dalla nuova normativa applicabile.

Oltre alle prescrizioni legali, coesitono ulteriori regole che possono essere emanate dal Gruppo Outokumpu o da Outokumpu S.r.l. stessa.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

La verifica che tutte le prescrizioni legali ed anche le altre regole che l'Azienda si è data, siano rispettate è effettuata tramite il Mod 01.003, dove per ogni sito sono elencate le norme applicabili, la relativa scadenza ecc.

#### Gestione delle emergenze

In tutti i siti di Outokumpu S.r.l. è presente un'istruzione che prende in considerazione tutte le emergenze possibili nel sito e tutte le misure previste per la gestione delle emergenze stesse.

Nell'istruzione sono indicate tutte le funzioni che devono gestire le emergenze e le loro responsabilità.

Gli estratti delle varie istruzioni sono resi disponibili a tutti i lavoratori presso le bacheche aziendali, dove in primis sono indicati i nomi delle persone appartenenti alle squadre di Primo intervento e di Primo Soccorso.

Inoltre, nello stabilimento di Castelleone dove le attività sono organizzate su due / tre turni, l'Ufficio SQA rende settimanalmente disponibile un file, che viene pubblicato in bacheca e sulle macchine, contenente i nominativi dei preposti e dei componenti delle squadre di primo soccorso e primo intervento presenti per ogni turno.

Con frequenza annuale in ogni sito viene eseguita una esercitazione durante la quale vengono riproposti i compiti per ognuna delle figure a cui è stato assegnato incarico specifico.

#### Gestione dei fornitori in ambito sicurezza

Per poter essere fornitore di Outokumpu S.r.l. bisogna essere qualificati in base all'IST 01.02 ed in particolare per i fornitori dell'area salute/sicurezza vale quanto stabilito dalla IST 01.06: la lista dei fornitori qualificati è disponibile nell'Albo fornitori pubblicato nello sharepoint (intranet) aziendale.

Con il modulo 03.052, l'Ufficio SQA monitora che i documenti disponibili dei fornitori che svolgono la propria attività all'interno dei siti aziendali siano in vigore e non scaduti.

Con tutti i principali fornitori di trasporti e servizi sono stati stipulati contratti in modo da definire al meglio ruoli e responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel contratto sono elencati gli specifici doveri del fornitore in materia di sicurezza.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Per i fornitori prestatori di opere che devono essere eseguite all'interno dei siti, là dove sussiste la concomitanza delle loro attività con quelle di Outokumpu, si provvede ad eseguire la valutazione dei rischi da interferenza provvedendo a redigere congiuntamente il Duvri secondo i riferimenti normativi e a compilare il Verbale di apertura cantiere (Mod 01.030) all'inizio delle attività indicate nel Duvri. Là dove le prestazioni dei fornitori hanno durata temporale inferiore ai vincoli di redazione del Duvri, si provvede comunque a fornire le informazioni ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 81/08 mediante la compilazione congiunta del Modulo Mod 01.029 (Cooperazione e coordinamento attività imprese esterne per la valutazione dei rischi da interferenze).

Prima dell'inizio dei lavori deve essere effettuata una valutazione del rischio "last minute" (Mod.01.050) che ha lo scopo di evidenziare i rischi presenti nell'area di lavoro e le rispettive misure di prevenzione, al fine di prevenire possibili incidenti.

#### Gestione degli asset.

Sono soggetti a regolare manutenzione, secondo procedure ed istruzioni interne, sia i macchinari di produzione che le attrezzature di lavoro, come indicato dal costruttore, sia tutti i dispositivi di sicurezza montati sugli impianti e sulle attrezzature di lavoro: tutte le attività eseguite vengono registrate su apposita modulistica predisposta per ogni impianto/attrezzatura.

Per l'esecuzione delle manutenzioni ci si avvale sia di personale interno debitamente dedicato allo scopo e formato, sia ricorrendo a risorse esterne. I fornitori della manutenzione vengono gestiti come da punto precedente. Oltre alle manutenzioni sugli impianti produttivi è garantita manutenzione anche sulle strutture e sugli impianti di servizio quali impianti elettrici ed idraulici (aria e acqua).

La business continuity è garantita con la gestione puntuale e costante di un magazzino ricambi, dove sono stoccati i principali pezzi di ricambio di tutte le linee produttive.

#### Monitoraggio degli infortuni, degli incidenti e di altri indicatori.

Outokumpu monitora gli infortuni, gli incidenti, i mancati incidenti i pericoli, e le segnalazioni da parte dei dipendenti e fornitori in conformità con quanto prescritto dal sistema integrato di Gruppo.

Ai lavoratori è demandato il compito di segnalare, in ambito sicurezza, le situazioni che ritengano siano un rischio per la salute/sicurezza. La segnalazione può essere

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 133 di 193

Questo documento è pubblicato in Intranet nella versione controllata. È responsabilità dell'utilizzatore che una copia stampata sia quella vigente



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- verbale
- scritta attraverso il Mod 01.132 Rapporto di segnalazione guasto pericolo
   (NAR Notice/Act/Report Card) che può essere sia cartaceo che elettronico.

Tutte le segnalazioni sono prese in carico immediatamente dall'Ufficio Sicurezza che ha la responsabilità di ricercare le cause dell'accaduto, di valutare il rischio, definire con la Direzione le azioni da implementare e la priorità d'intervento. Durante la riunione periodica tra la Direzione, l'ufficio SQA ed i preposti vengono discusse tutte le segnalazioni e analizzato quanto fatto.

La gestione degli infortuni, degli incidenti, dei mancanti incidenti viene eseguita in accordo alle policy del Gruppo ed in conformità all'IST 01.44.

Tutte le azioni da implementare vengono prese in carico sul Mod 01.006, dove sono indicati anche i tempi di attuazione ed il responsabile delle attività stesse. Il modulo è monitorato ogni settimana dal Servizio Prevenzione e Protezione.

Il Sistema prevede una serie dettagliata di indicatori sulla sicurezza (LTI - Lost Time Incidents, LTIFR- Lost time Incidents Frequency, TRIFR - Total Recordable Incidents Frequency ecc) che si dividono in indicatori sugli infortuni ed indicatori sui potenziali pericoli. Essi vengono monitorati mensilmente e trasmessi al Gruppo.

# Monitoraggio delle prestazioni - Audit.

Il piano di audit interni di processo viene definito durante il Riesame della Direzione e garantisce un costante e puntuale monitoraggio di tutti i processi. Gli audit sono condotti da personale interno formato e qualificato.

Le eventuali osservazioni/NC emerse durante l'audit vengono immediatamente prese in carico da ufficio SQA sul Mod 01.006 e comunicate ai vari responsabili con i quali si discute l'azione correttiva.

Oltre agli audit interni di processo, Outokumpu S.r.l. è soggetta sia ad audit di Gruppo sia ad audit di terza parte (TUV-NORD).

Un altro strumento di controllo utilizzato è il Safety Behaviour Observation (SBO), con cui i preposti e i managers di Outokumpu S.r.l. osservano il comportamento del personale nello svolgimento della normale attività giornaliera e lo stato di pulizia, l'ordine, le situazioni anomale di deposito materiale ecc., sequendo una checklist



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

dettagliata e secondo un piano stabilito mensilmente dall'ufficio SQA. La check list è in formato elettronico.

#### 6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

#### CAPITOLO XIII – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

#### 1. Tipologia dei delitti contro l'industria e il commercio

# Articolo 513 codice penale - Turbata libertà dell'industria o del commercio -

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Articolo 513-bis codice penale - Illecita concorrenza con minaccia o violenza -

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Articolo 514 codice penale - Frodi contro le industrie nazionali -

"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Articolo 515 codice penale - Frode nell'esercizio del commercio -

"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile,



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Articolo 516 codice penale - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine -

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Articolo 517 codice penale - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci -

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Articolo 517 ter codice penale - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale -

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

# Articolo 517 quater codice penale - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari -

"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### 2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio, che OUTOKUMPU S.r.l. ha rilevato al suo interno sono:

commercio di prodotti dotati di marchio;



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

definizione listini di vendita e deroghe.

# 3. Regole di comportamento da seguire per evitare la commissione dei reati e procedure specifiche

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di OUTOKUMPU S.r.l., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, etc di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

verificare il rispetto dei listini di vendita e della scontistica applicabile.

Al fine di poter dare una concreta attuazione a quanto sopra esposto, la Società si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato in cui sono previste procedure ed istruzioni aziendali che regolino i seguenti processi:

- IST 02.04 Listini vendita prodotti piani;
- PR 02.05 Vendite S&P;
- PR 02.16 Vendite dirette;

#### 4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

# <u>CAPITOLO XIV – REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA</u>

#### 1. Tipologia dei reati di ostacolo alla giustizia

# Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria -

"Chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### 2. Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:

gestione di procedimenti giudiziali.

# 3. Regole di comportamento da seguire per evitare la commissione dei reati e procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di OUTOKUMPU S.r.l., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, etc di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria.

#### 4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

# <u>CAPITOLO XV– REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA</u>

## 1. Tipologia dei reati di criminalità organizzata

#### Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere -

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Il reato si verifica, quando chiunque possiede un vincolo stabile di coesione tra più soggetti e un programma criminoso riferito a un insieme di reati.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso -



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

Il reato si verifica quando l'associazione ha come peculiarità la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

# Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso -

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione -

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 144 di 193

Questo documento è pubblicato in Intranet nella versione controllata. È responsabilità dell'utilizzatore che una copia stampata sia quella vigente



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

## Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope -

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 145 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".

Il reato si verifica in capo ai soggetti che hanno preso parte ad un'associazione che ha come scopo ultimo il traffico illecito di sostanze psicotrope o stupefacenti.

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

L'art. 24 ter D.lgs. 231/2001 richiama inoltre i delitti previsti dall'art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.

Art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p. - Delitti di Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo -

"5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110". Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.I.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

#### 2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di criminalità organizzata, che OUTOKUMPU S.r.l. ha rilevato al suo interno sono:

- controlli sulle merci in arrivo dalla casa madre;
- gestione rapporti con i clienti/fornitori;
- selezione/gestione di agenti;
- rapporti con consulenti;
- gestione del magazzino/inventari.

## 3. Regole di comportamento da seguire per evitare la commissione dei reati e procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di OUTOKUMPU S.r.l., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, etc di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività di propria competenza;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- offrire dono o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore, in particolare oggetti in acciaio inossidabile che rappresentino la cultura locale o riportino il logo aziendale e devono essere gestiti secondo la procedura. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'OdV di effettuare i relativi controlli;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- prescindere da informazioni dovute.

Al fine di poter dare una concreta attuazione a quanto sopra esposto, la Società si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato in cui sono previste procedure ed istruzioni aziendali che regolino i seguenti processi:

- l'IST 02.03 nota spese
- Travel policy di Gruppo (edizione Italiana)
- IST 01.41 linee guida per la selezione del personale,
- IST 01.02 qualifica dei fornitori;
- IST 01.17 gestione anagrafica fornitori;
- IST 02.16 gestione anagrafica clienti;
- PR 02.05 gestione vendite S&P;
- PR 02.15 gestione vendite rifatturate;



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- PR 01.13 Rapporti con la PA;
- PR 01.06 Omaggi aziendali;
- IST 01.19 Inventari.

#### 4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

#### CAPITOLO XVI– REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

## 1. Tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d'autore Art. 171 l. n. 633/1941

Dell'art. 171 I. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 171-bis I. n. 633/1941

"Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 171-ter I. n. 633/1941

"E punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, alla vendita o al noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze d'immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi Revisione 06/ Febbraio 2022

Questo documento è pubblicato in Intranet nella versione controllata. È responsabilità dell'utilizzatore che una copia stampata sia quella vigente

Pag. 151 di 193



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l..

#### Art. 171-septies I. n. 633/1941

"La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

#### Art. 171-octies I. n. 633/1941

"Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### Art. 174-quinquies I. n. 633/1941

Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gi interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di Revisione 06/ Febbraio 2022 Pag. 154 di 193

Questo documento è pubblicato in Intranet nella versione controllata. È responsabilità dell'utilizzatore che una copia stampata sia quella vigente



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### 2. Attività sensibili

Con riferimento a tale tipologia di reato non sono state riscontrate attività sensibili e pertanto non sono state adottate procedure specifiche oltre ai principi e ai valori descritti nel Codice Etico e nel presente Modello.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

#### CAPITOLO XVII - REATI AMBIENTALI

#### 1. Tipologia dei reati ambientali.

I reati-presupposto contemplati dall'art. 25-undecies D.lgs. 231/2001 sono previsti dal codice penale e da leggi speciali, segnatamente dal D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", e riguardano le seguenti fattispecie:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali fuori limite, senza autorizzazione o in violazione dei divieti posti dalla normativa di riferimento (art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1 lett. a] e b], 3, 4, 5 e 6
   primo periodo D.lgs. 152/2006);
- Inosservanza di obblighi di comunicazione, termini e prescrizioni nell'ambito di procedimenti di bonifica di siti (art. 257 co. 1 e 2 D.lgs. 152/2006);
- Predisposizione e utilizzo di certificati di analisi falsi relativi a rifiuti (art. 258 co. 4 secondo periodo D.lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 D.lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 co. 1 e 2 D.lgs.152/2006);
- Violazione degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti;
- Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 co. 5 D.lgs. 152/2006).

Comporta inoltre la responsabilità amministrativa dell'Ente la commissione di alcuni reati previsti:

dalla I. 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica" (artt. 1, co. 1 e 2, 2, co 1 e 2, 6, co. 4, 3bis, co. 1);



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

dalla I. 549/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" (art. 3, co. 6);

• dal D.lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni" (artt. 8 e 9).

La legge n. 68/2015 ha infine arricchito – a decorrere dal 29 maggio 2015 – il catalogo dei reati presupposto, inserendovi i seguenti:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinques c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

Nonostante non siano inclusi nel catalogo dei reati-presupposto, OUTOKUMPU S.r.l. ha deciso di <u>inserire volontariamente</u> nel Modello anche il reato di violazione dei limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica (art. 13 D.lgs. 36/2003) e l'illecito abbandono dei rifiuti (artt. 192 e 255 D.lgs. 152/2006), prendendo in considerazione pure il delitto di cui all'art. 256-bis D.lgs. 152/2006, nonché i reati di morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.), di omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) e di impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) introdotti dalla L. 68/2015, in quanto fattispecie contigue rispetto a quelle contenute nell'art. 25-undecies D.lgs. 231/2001 e comunque rilevanti per l'attività dell'Ente.

I reati ambientali comportano il rischio, per la Società, di incorrere per lo più in sanzioni pecuniarie. Soltanto per le fattispecie più gravi sono contemplate sanzioni interdittive.

OUTOKUMPU S.r.I. profonde nondimeno un rilevante impegno nella prevenzione dei reati ambientali in quanto la compatibilità ambientale della produzione è un valore etico fondamentale della Società e del Gruppo ed in quanto tali reati, ove commessi, possono compromettere l'immagine ed il rapporto dell'Ente con stakeholders e shareholders.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

#### 2. Mappatura dei rischi: attività sensibili e funzioni coinvolte

#### Metodologia e out-put

L'individuazione dei rischi è stata condotta per funzione, a seguito di intervista delle principali funzioni preposte e workshop di formazione (autovalutazione), e per reato, con il supporto di esperti della materia.

Il rischio residuo, considerato "medio" al momento di approvazione della presente Parte Speciale, è stato valutato sulla base dell'effettivo sistema dei controlli esistente in azienda, che, ad oggi, risulta notevolmente strutturato in considerazione:

- dell'adozione del Sistema di Gestione Ambientale a norma UNI EN ISO 14001 certificato da Ente esterno accreditato;
- del Sistema di controllo interno ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 presente al momento dell'adozione della presente Parte Speciale e già operante, anche nell'area ambientale, in ragione della esistenza del Sistema di Gestione Integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza, costituente parte sostanziale ed integrante del Modello.

#### Attività sensibili e processi aziendali

Nella Mappatura sono stati considerati a rischio principalmente i seguenti Processi/Attività:

- Gestione aspetti ambientali
- Produzione
- Gestione degli asset, delle infrastrutture aziendali e dei luoghi di lavoro
- Magazzino e Logistica
- Gestione dei rifiuti
- Gestione dei cambiamenti
- Movimentazione interna di materiali
- Qualifica e sorveglianza dei fornitori
- Acquisti
- Sorveglianza sanitaria e interventi di primo soccorso



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- Gestione delle emergenze
- Gestione rapporti con la PA
- Verifica delle prescrizioni delle autorità competenti

#### Funzioni coinvolte

Le problematiche ambientali sono trasversali all'attività dell'impresa e pertanto tutte le funzioni sono destinatarie della Presente Parte Speciale e devono attenersi ai principi etici ed alle regole di comportamento ivi espresse ed attuate nel sistema procedurale interno.

Per questo motivo, la formazione sulla Parte Speciale Ambiente (intesa sia come formazione sui reati, che come formazione sui protocolli e procedure di prevenzione) sarà somministrata a tutte le funzioni, proporzionalmente al loro livello di responsabilità. Ad ogni modo, le funzioni maggiormente coinvolte, in relazione alle quali sono stati individuati rischi specifici, possono essere indicate nelle seguenti:

- Direttore Generale: in qualità di Responsabile ambientale dell'impresa nel suo complesso su delega del CdA e Datore di Lavoro a titolo originario, anche laddove non espressamente citato, può determinare la realizzazione di reati ambientali per inosservanza dei propri doveri di vigilanza sull'operato del delegato ambientale. La vigilanza si esercita attraverso il Sistema di controllo interno ai fini della prevenzione dei reati contemplati dal D.lgs. 231/2001 e degli ulteriori strumenti previsti dal Sistema di Gestione Integrato;
- DSA e SDSA: Delegato ambientale per sito e subdelegato;
- SQA: addetti all'Ufficio Sicurezza Qualità Ambiente, comprendente il Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.lgs. 81/2008 e il Servizio preposto all'attuazione ed al controllo del Sistema di Gestione Integrato;
- Responsabile SC e S&P Operation: Responsabile e addetti all'area Supply Chain e Stock&Processing operation, comprendente la logistica ed il magazzino, la produzione, la manutenzione e gestione dei cespiti in generale;
- LOG: Responsabile e addetti all'Ufficio Logistica, per la parte concernente il trasporto e la movimentazione esterna dei materiali e dei rifiuti;



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

#### Responsabili di produzione.

In OUTOKUMPU S.r.l. non è strutturato un Ufficio Acquisti di beni e servizi indiretti. Tale funzione è ricoperta, a seconda dei beni/servizi da acquistare, dai responsabili delle funzioni richiedenti, che sono tenuti ad osservare le procedure interne.

Per quanto riguarda i fornitori di beni e servizi ambientali (servizi di laboratorio, di gestione rifiuti, ecc.) tale funzione è principalmente ricoperta dal Responsabile e dagli addetti dell'Ufficio Sicurezza Qualità Ambiente.

Volendo adottare la medesima classificazione delle Funzioni/Processi proposta nella Mappatura del 2010, le funzioni principalmente interessate dalla potenziale commissione dei reati ambientali sono conseguentemente le seguenti: DG, DSA, SQA, S&P Operations, Carbonera Warehouse, Production.

#### 3 Sistema di controllo

Il sistema di controllo (inteso come insieme delle misure di prevenzione e controllo dei reati ambientali) si basa su:

- Sistema dei poteri: deleghe di attribuzione, di funzione e di esecuzione, conformi ai requisiti di legge ed alle procedure interne (MAL e sistema autorizzazioni spese); l'attribuzione formalizzata di ruoli, funzioni e responsabilità in materia ambientale ai diversi livelli è pubblicizzata attraverso l'Organigramma e la registrazione al Registro delle Imprese (visura camerale), ed è coerente con i poteri decisionali e di spesa e con i poteri generali di firma e basata su principi di effettività e di separazione delle funzioni;
- Codice etico e Politica aziendale: esprimono i valori etici della Società e del Gruppo in materia ambientale, cui tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano nella o per la Società devono attenersi;
- Sistema di Gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001 (procedure di attuazione e procedure collegate): contiene i principi, le procedure e le istruzioni operative per la corretta esecuzione di tutte le attività aziendali che presentano aspetti ambientali diretti (ad es. emissioni) o indiretti (es. controllo fornitori); tale Sistema è integrato con il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Lavoro adottato dalla Società conformemente al BS OHSAS 18001 e con il Sistema di Gestione della Qualità a norma ISO 9001;

Sistema sanzionatorio interno: disciplina, conformemente al CCNL di riferimento, i provvedimenti disciplinari che devono essere adottati in caso di violazioni del Modello da parte di soggetti apicali o di soggetti in posizione subordinata. Per le violazioni commesse dai collaboratori esterni, fornitori e partners commerciali a qualunque titolo, le sanzioni sono stabilite dal contratto in essere.

#### 4. I controlli dell'Odv

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, devono essere immediatamente segnalati all'OdV tutti i casi in cui siano riscontrate violazioni ambientali significative o comunque inosservanze rispetto al Codice etico, alla presente Parte speciale ed ai relativi documenti di attuazione, nonché gli incidenti ambientali.

L'OdV deve altresì essere tempestivamente informato di qualsiasi accertamento in corso in materia ambientale da parte delle Autorità di controllo e deve ricevere tutta la documentazione relativa al procedimento, oltre che le eventuali prescrizioni impartite e sanzioni irrogate. L'OdV è in ogni caso informato di qualsiasi controversia e provvedimento amministrativo o giudiziario inerente aspetti di rilevanza ambientale che riguardi la Società.

Devono inoltre essere inviate all'OdV le deleghe ambientali e gli organigrammi con i relativi aggiornamenti, oltre che i verbali del Riesame annuale della Direzione. La



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

**PR.01.25** disciplina nel dettaglio le modalità di Gestione dei flussi informativi verso l'OdV.

Fatte salve le informative specifiche di cui sopra ed in esecuzione delle stesse ove possibile, vengono fornite all'Odv con frequenza mensile tutte le informazioni sullo stato di attuazione e di osservanza della presente Parte Speciale e delle relative procedure attuative. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, vengono fornite le seguenti informazioni:

- Verbali di riunione periodiche sicurezza ed ambiente,
- Verbali di audit (interni ed esterni) e delle verifiche ispettive,
- Aggiornamento sulle revisioni e sulle nuove procedure emesse,
- Contestazioni disciplinari,
- Aggiornamento o nuove autorizzazioni richieste/ottenute
- Aggiornamento sulle attività formative
- Cambiamenti organizzativi,
- gli eventuali reclami pervenuti alla Società su aspetti di rilevanza ambientale;

Devono essere tempestivamente messe a disposizione dell'OdV tutte le registrazioni relative alle attività ed ai controlli indicati nella presente Parte Speciale, nonché tutte le informazioni comunque richieste dall'OdV medesimo ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

L'OdV dispone di un budget di cui si può avvalere per commissionare audit e verifiche specifiche. L'OdV può effettuare audit a sorpresa e "stress test" al fine di verificare la tenuta dei protocolli e delle procedure e l'effettiva conoscenza da parte delle funzioni interessate dei comportamenti corretti.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

## <u>CAPITOLO XVIII – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E'</u> IRREGOLARE

#### 1. Tipologia del reato

L'art. 25 duodecies, inserito dalla d. lgs. 109/2012 nel d. lgs. 231/2001, prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla commissione del reato previsto dall'art. 22, comma 12 bis del d. lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Il delitto punisce "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori

stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato" se:

- a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Costituiscono condizioni di particolare sfruttamento, ai sensi del comma terzo dell'art. 603 bis c.p. le situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Outokumpu S.r.l.

#### 2. Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:

ricerca, selezione ed assunzione del personale.

#### 3. Funzioni coinvolte

Le funzioni coinvolte, in relazione alle quali sono stati individuati rischi specifici, possono essere indicate nelle seguenti:

Revisione 06/ Febbraio 2022

Pag. 163 di 193

Questo documento è pubblicato in Intranet nella versione controllata. È responsabilità dell'utilizzatore che una copia stampata sia quella vigente



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- Direttore Generale;
- HR Business Partner e HR Services.

#### 4. Sistema di controllo e procedure specifiche

Il sistema di controllo si basa su:

- Sistema dei poteri: deleghe di attribuzione, di funzione e di esecuzione, l'attribuzione formalizzata di ruoli, funzioni e responsabilità ed è coerente con i poteri decisionali e di spesa e con i poteri generali di firma e basata su principi di effettività e di separazione delle funzioni;
- Codice etico e Politica aziendale: esprimono i valori etici i principi e gli obiettivi della Società, cui tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano nella o per la Società devono attenersi:
- IST 01.41 linee guida per la selezione del personale all'interno del Sistema di gestione integrato.
- Sistema sanzionatorio interno: disciplina, conformemente al CCNL di riferimento, i provvedimenti disciplinari che devono essere adottati in caso di violazioni del Modello da parte di soggetti apicali o di soggetti in posizione subordinata. I collaboratori esterni, fornitori e partners a qualunque titolo, che violino le norme di legge o il Codice Etico saranno destinatari di atti di risoluzione di diritto dei rapporti contrattuali.

#### 5. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

#### CAPITOLO XIX – REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

#### 1. Tipologia dei reati in materia di razzismo e xenofobia

La presente sezione si riferisce ai reati in materia di razzismo e xenofobia, contemplati dall'art. 25-terdecies del D.lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 5, comma 2, della L. 20 novembre 2017, n. 167.

Le fattispecie incriminatrici, richiamate da tale norma, si rinvengono ai sensi dell'art. 3 comma 3-*bis* della legge 13 ottobre 1975 n. 654, secondo cui:

Art. 3.

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- 2. (Omissis).
- 3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
- 3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Revisione 06/ Febbraio 2022 Pag. 165 di 193 Questo documento è pubblicato in Intranet nella versione controllata. È responsabilità

Questo documento è pubblicato in Intranet nella versione controllata. È responsabilità dell'utilizzatore che una copia stampata sia quella vigente



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque partecipi ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

#### Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

#### 2. Attività sensibili

Le attività sensibili, per tali intendendosi attività aziendali che possono ipoteticamente ed astrattamente esporre alla commissione dei reati rilevanti, fermo restando che i medesimi debbono essere posti volontariamente in essere nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, sono:

• diffusione e utilizzo massivo attraverso gli strumenti di comunicazione riconducibili a OUTOKUMPU S.r.l. (es. social network, social media, blog aziendali, volantini o altri strumenti di comunicazione cartacea interna, etc.), di espressioni che potrebbero incitare alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nonché, più in generale, alla propaganda razzista e xenofoba.

## 3. Regole di comportamento da seguire per evitare la commissione dei reati e procedure specifiche

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di OUTOKUMPU S.r.l., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, etc di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Sono vietate la diffusione e l'utilizzo - attraverso gli strumenti di comunicazione localo e/o riconducibili al Gruppo (es. social network, social media, blog aziendali, volantini o altri strumenti di comunicazione cartacea interna, etc.), di espressioni che potrebbero incitare alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nonché, più in generale, essere intesi come propaganda razzista e xenofoba.

Al fine di poter dare una concreta attuazione a quanto sopra esposto, Il Gruppo Outokumpu si è dotato di un Codice di Condotta e della policy "Acceptable use of IT Policy" e, localmente, Outokumpu S.r.l. di un Codice Etico e della IST 01.48 Comunicazioni interne ed esterne e della PR 01.12. Manuale utente IT.

#### 4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

# CAPITOLO XX – REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

## 1. Tipologia dei reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

La presente sezione si riferisce ai reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, contemplati dall'art. 25-quaterdecies del D.lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 5, comma 1, della L. 3 maggio 2019, n. 39.

Le fattispecie incriminatrici, richiamate da tale norma, si rinvengono ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989 n. 401.

#### Art. 1 legge 13 dicembre 1989 n. 401: Frode in competizioni sportive

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano CONI, dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.

## Art. 4 legge 13 dicembre 1989 n. 401: Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine UNIRE. Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché' a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in Revisione 06/ Febbraio 2022 Pag. 169 di 193

Questo documento è pubblicato in Intranet nella versione controllata. È responsabilità dell'utilizzatore che una copia stampata sia quella vigente



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

qualsiasi modo da' pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

#### Tale ipotesi di reato non è configurabile in OUTOKUMPU S.r.l.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

#### 2. Attività a rischio

Con riferimento a tale tipologia di reato non sono state riscontrate particolari attività sensibili in OUTOKUMPU S.r.I. e, pertanto, non sono state adottate particolari procedure specifiche, oltre ai principi e ai valori stabiliti nel Codice Etico e nel presente Modello.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

#### CAPITOLO XXI – REATI TRIBUTARI

#### 1. Tipologia dei reati tributari

**1.1** La presente sezione si riferisce ai reati tributari, contemplati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

## Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000)

"È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Tale reato sanziona la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi (ad esempio, l'IRES) o l'IVA, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (come, p.e., scontrini, schede carburante, bolle di accompagnamento, documenti di trasporto, note di addebito/credito, ecc.), indica in una delle dichiarazioni relative a tali imposte elementi passivi fittizi, quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti per fini probatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Quanto alle operazioni che, richiamate dalle fatture, devono risultare inesistenti, il reato sussiste sia nel caso di inesistenza totale dell'operazione economica, sia nel caso di inesistenza parziale (ad esempio, una compravendita di beni per un ammontare inferiore a quello indicato in fattura); l'inesistenza dell'operazione, poi, può essere sia oggettiva – laddove, cioè, la prestazione indicata in fattura non sia mai stata effettuata o lo sia stata Revisione 06/ Febbraio 2022

Questo documento è pubblicato in Intranet nella versione controllata. È responsabilità dell'utilizzatore che una copia stampata sia quella vigente



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

in maniera diversa da come rappresentato – sia soggettiva – laddove, cioè, la prestazione, pur effettivamente avvenuta, sia intercorsa tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Outokumpu s.r.l.

#### Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

Tale reato rappresenta un'ipotesi residuale rispetto a quella disciplinata dall'art. 2 appena richiamata, perché qui la condotta sanzionata non è costituita dall'utilizzo di fatture false, ma dall'avere – alternativamente – realizzato operazioni simulate Revisione 06/ Febbraio 2022 Pag. 173 di 193

Questo documento è pubblicato in Intranet nella versione controllata. È responsabilità dell'utilizzatore che una copia stampata sia quella vigente



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

soggettivamente o oggettivamente, dall'essersi avvalsi di documenti falsi (ad esempio, fatture contraffatte) o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (ad esempio la Società indica nella dichiarazione annuale dei redditi crediti d'imposta fittizi avvalendosi di documenti falsi al fine di ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria).

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Outokumpu S.r.l.

## Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000)

"È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

La fattispecie in esame punisce chiunque emetta false fatture al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Outokumpu S.r.l.

#### Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."

Tale fattispecie incriminatrice viene in rilievo nell'attività di tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili, quando, la Società occulta o distrugge scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Outokumpu S.r.l.

#### Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000)

"È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

Tale fattispecie incriminatrice viene in rilievo, ad esempio, nell'attività di cessione e dismissione di asset, quando, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, personale della società aliena simulatamente alcuni asset aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (ad esempio la Società, nell'ambito di una procedura di riscossione coattiva con l'amministrazione finanziaria, Revisione 06/ Febbraio 2022

Questo documento è pubblicato in Intranet nella versione controllata. È responsabilità dell'utilizzatore che una copia stampata sia quella vigente



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

effettua la cessione simulata di beni aziendali per rendere in tutto o in parte inefficace la stessa procedura).

Tale ipotesi di reato, pur potenzialmente configurabile in Outokumpu S.r.l., pare essere remota

**1.2** La presente sezione si riferisce ai reati tributari, contemplati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001, così come modificato dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ("Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"). Tale Decreto ha inserito come reati presupposti le fattispecie contemplate dagli artt. 4, 5, 10-quater D.lgs. 74/2000, se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

#### Dichiarazione infedele (art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

"Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila:
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1 bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."

Il perfezionamento della fattispecie illecita sopra riportata si realizza mediante la presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'IVA, indicando in essa elementi attivi che manifestano una discrasia con quelli reali ovvero elementi passivi fittizi, determinando un'evasione d'imposta nei limiti indicati espressamente dal legislatore. La fattispecie, quindi, criminalizza la semplice presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa senza che, ai fini della rilevanza penale della condotta realizzata, sia necessario un ulteriore comportamento a sostegno del mendacio.

L'integrazione della fattispecie di infedele dichiarazione si ha quando congiuntamente l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a euro 100.000; e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, sia superiore a euro 2.000.000. Entrambi i parametri devono essere riferiti a ciascuna singola imposta.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Outokumpu S.r.l.

#### Omessa dichiarazione (art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1 bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Commette il reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva (con dolo specifico), non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte, quando l'imposta evasa è superiore a 50.000 euro, con riferimento a ciascuna delle singole imposte.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Outokumpu S.r.l.

## Indebita compensazione (art. 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

La condotta del reato si caratterizza per il mancato versamento di somme dovute utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, consistente nella possibilità di compensare situazioni debitorie e creditorie con i diversi enti destinatari dei versamenti unificati, crediti non spettanti o inesistenti.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Outokumpu S.r.l

#### 2. Attività sensibili

Con riferimento ai reati sopra evidenziati, le principali attività sensibili che Outokumpu S.r.l. ha rilevato al suo interno sono:

- Gestione contabilità:
  - a) Gestione fatturazione attiva e passiva;



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- b) Emissione e contabilizzazione di fatture/note di credito;
- Approvvigionamenti di beni e servizi:
  - a) Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori;
  - b) Gestione anagrafica fornitore;
  - c) Iter autorizzativo all'acquisto di beni e servizi;
  - d) Raccolta e controllo delle richieste di acquisto;
  - e) Effettività del servizio reso dal fornitore (ricevimento della merce);
- Rapporti economici e finanziari con la società controllante finlandese;
- Transazioni inter-company e transfer pricing;
- Gestione anagrafica e qualifica dei clienti;
- Registrazione di carico e scarico merci da magazzino, inventari;
- · Gestione rimborsi spesa ai dipendenti;
- Gestione spese di rappresentanza (nei confronti della P.A., di società commerciali e associazioni sportive o altri enti privi di scopo di lucro);
- Adempimenti fiscali tributari:
  - a) Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
  - b) Redazione del bilancio:
  - c) Calcolo obbligazioni tributarie;
  - d) Gestione adempimenti dichiarativi e contributivi;
- Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali:
  - a) Archiviazione dei documenti aziendali, delle scritture contabili e dei registri fiscali obbligatori;
  - b) Fatturazione elettronica back-up archivio contabile;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Cessione e dismissione di asset aziendali;
- Rapporti bancari (prelievi e disposizioni dai conti correnti).



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

## 3. Regole di comportamento da seguire per evitare la commissione dei reati e procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli organi sociali di OUTOKUMPU S.R.L., dei dipendenti, dei consulenti, dei partners, dei clienti, dei fornitori, etc., di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle annoverate dall'art 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopraindicati di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- rispettare le procedure adottate con particolare riferimento a quelle relative alla gestione delle attività sensibili sopra indicate;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della contabilità;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- garantire un corretto e trasparente processo di gestione delle operazioni straordinarie, compresa la vendita di eventuali asset aziendali;
- assicurare la veridicità dei dati predisposti;
- assicurare la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi;
- svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori a maggior ragione se è previsto il coinvolgimento di soggetti terzi, quali intermediari;
- acquistare beni di provenienza garantita e servizi e/o qualsiasi altra utilità ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati, sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria;
- garantire una corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

contabilizzare e registrare fatture per operazioni inesistenti;



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- autorizzare pagamenti a fornitori per operazioni inesistenti o privi dell'evidenza dell'effettuazione del servizio reso:
- autorizzare rimborsi spesa privi della necessaria documentazione giustificativa;
- predisporre o comunque utilizzare documenti palesemente falsi;

### Inoltre:

- ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto:
- ogni pagamento deve corrispondere esattamente a quanto indicato nel contratto;
- nessun pagamento e nessun incasso di denaro può avvenire senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- nessun pagamento può essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale;
- tutti gli incassi devono provenire dalla controparte contrattuale;
- ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato.
- occorre tenere l'evidenza scritta di ogni pagamento;
- occorre archiviare tutti i documenti contabili nel rispetto dei principi di correttezza, completezza e attenzione della relativa tenuta.

#### In merito a tali processi, è obbligatorio:

- identificare i ruoli e le responsabilità nel rispetto del principio di segregazione di ruoli per i seguenti ambiti:
  - o adempiere agli obblighi fiscali e tributari;
  - adempiere alle obbligazioni tributarie e dei relativi obblighi dichiarativi;
  - o tenere correttamente le scritture contabili e fiscali;
  - tenere tracciate tutte le fasi di gestione dei citati processi e archiviare in maniera completa i relativi documenti;
  - prevedere un sistema di back up dell'archiviazione dei documenti contabili e fiscali;
  - prevedere modalità di aggiornamento, anche tramite consulenti esterni, sulle novità in ambito fiscale e tributario;



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- provvedere al regolare adempimento degli obblighi fiscali-tributari cui la società è tenuta (tributi, contributi, Iva etc.,);
- prevedere uno scadenziario che preveda i termini entro i quali occorre provvedere ai vari adempimenti fiscali-tributari.

#### È inoltre assolutamente vietato:

- occultare o distruggere, in tutto o in parte, documenti contabili, fiscali o di cui è comunque obbligatoria la conservazione;
- omettere o fornire dati ed informazioni inesatte o non complete imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione societaria, di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;
- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dalla legge;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie;
- alienare simulatamente beni o asset aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- compiere qualsiasi altro atto fraudolento al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

 indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

# È obbligatorio:

- garantire l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di
  ogni attività relativa ad operazioni straordinarie, comprese le cessioni e
  dismissioni di asset aziendali, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti,
  alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e
  scissioni, qualora per il compimento delle suddette operazioni si renda
  necessaria od opportuna l'approvazione del CdA;
- garantire l'adeguata informazione e/o il rendiconto in merito alle operazioni di cui sopra qualora queste vengano effettuate da soggetti cui il Consiglio di Amministrazione ha conferito appositi poteri; - identificare in maniera chiara e precisa i ruoli ed i soggetti competenti alla predisposizione della documentazione destinata agli organi sociali a supporto delle deliberazioni relative ad operazioni straordinarie;
- identificare in maniera chiara ruoli e responsabilità in merito alla tenuta ed archiviazione degli atti di delibera e dei relativi documenti predisposti;
- individuare i prezzi dei servizi assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato.

Al fine di poter dare una concreta attuazione a quanto sopra esposto, la Società si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato in cui sono previste procedure ed istruzioni aziendali che regolino i seguenti processi:

- PR 02.17 Redazione del reporting mensile, del bilancio di esercizio e distribuzione dell'utile;
- IST 01.19 Inventari;
- PR 02.19 Rapporti con i soci, amministratori, sindaci e revisori;
- IST 02.10 Gestione cassa e assegni;



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- IST 02.03 Nota spese;
- PR 02.20 Gestione dei pagamenti;
- PR 02.18 Rapporti con istituti di credito;
- IST 01.06 Acquisto materiali vari e servizi;
- PR 02.02 Approvvigionamento prodotti piani;
- IST 01.52 Gestione del rottame inox
- IST 01.18 Gestione dei reclami da clienti;
- IST 01.41 Linee guida per la selezione del personale;
- IST 02.01 fidi regole generale e IST 02.08 fidi modalità operative;
- IST 01.11 Investimenti;
- PR 02.14 Gestione contratti Stock&Processing;
- PR 02.05 Gestione vendite Stock&Processing;
- PR 02.16 vendite dirette;
- PR 01.06 omaggi aziendali;
- Condizioni generali di vendita del Gruppo Outokumpu in vigore;
- IST 02.04 Listini vendita prodotti piani;
- IST 01.01 e PR 01.02 Controllo documenti esterni;
- IST 01.48 Comunicazioni interne ed esterne;
- PR 01.13 Gestione rapporti con la PA;
- IST 01.17 Gestione anagrafica fornitori
- IST 02.16 Gestione anagrafica clienti
- IST 02.12 Fatturazione attiva Modalità operative
- IST 02.13 Fatturazione attiva Controlli IVA
- IST 02.14 Fatturazione attiva- Controlli su corretta esecuzione dell'attività
- PR 02.21 Predisposizione delle dichiarazioni fiscali

La Società garantisce inoltre la tracciabilità dei processi di definizione del budget e di consuntivazione, effettuando registrazioni e controlli di gestione, nonché dei poteri di spesa attribuiti ai diversi livelli.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

#### 4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

## CAPITOLO XXII – REATO DI CONTRABBANDO

## 1. Tipologia dei reati di contrabbando

La presente sezione si riferisce ai reati di contrabbando, contemplati dall'art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 5 del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ("Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale").

L'art. 25-sexies decies del D.lgs. 231/01 dispone che:

"In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Tali ipotesi di reato sono potenzialmente configurabili in Outokumpu S.r.l.

# Articolo 282 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

## Articolo 283 Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

#### Articolo 284 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

## Articolo 285 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quanto questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle

Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

# Articolo 286 Contrabbando nelle zone extra-doganali.

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

# Articolo 287 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

#### Articolo 288 Contrabbando nei depositi doganali

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

#### Articolo 289 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

# Articolo 290 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

## Articolo 291 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Tali fattispecie, già depenalizzate dall'art. 1 d.lgs. 8/2016, configurano un illecito penale quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila (art. 4 d.lgs. 75/2020, intervenuto in modifica dell'art. 1 comma 4 d.lgs. 8/2016).

## Articolo 295 Circostanze aggravanti del contrabbando

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

#### 2. Attività sensibili

Le aree e i processi sensibili di OUTOKUMPU S.r.l. più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie di reato di cui sopra sono le seguenti:

- Gestione intercompany: Rapporti autorità doganali
- Gestione commerciale: Vendita (Italia ed estero)
- Gestione approvvigionamento: Approvvigionamento di beni e servizi

# 3. Regole di comportamento da seguire per evitare la commissione dei reati e procedure specifiche

Tutte le attività e le operazioni poste in essere all'interno di OUTOKUMPU S.r.l. devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello di reati di contrabbando.

OUTOKUMPU S.r.l. si impegna a garantire l'emissione di documentazione contabile o fiscale coerente con le operazioni di importazione/esportazione dalla stessa effettivamente svolte.

È pertanto fatto divieto di introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni vigenti in materia.

Nello specifico è vietato:

- introdurre merci estere attraverso il confine di terra, via mare o via aerea in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- -nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine senza aver corrisposto tali diritti;
- detenere merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando;
- costituire nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o costituirli in misura superiore a quella consentita;
- detenere, in qualità di concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata o con il contributo di un concessionario, merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito;
- utilizzare mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano;
- nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottoporre le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero utilizzare altri mezzi fraudolenti.

Al fine di poter dare una concreta attuazione ai divieti sopra esposti, la Società si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato in cui sono previste procedure ed istruzioni aziendali che regolino i seguenti processi:

- IST 02.07 Gestione e controllo ricevimento CMR e Bolla doganale;
- PR 02.02 Approvvigionamento prodotti piani;
- IST 01.52 Gestione del rottame inox



A norma del D. Lgs. 196/03 questo documento è utilizzabile solo ad uso interno e ne è vietata la diffusione all'esterno dell'Azienda.

- PR 02.14 Gestione contratti Stock&Processing;
- PR 02.05 Gestione vendite Stock&Processing;
- PR 02.16 vendite dirette;

## 4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.